Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1902 | Roma — Mercoledì 9 Aprile | Numero 83

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32;	L. 17;	L. 9
» a domicilio e nel Regno:	» 36;	» 19;	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale:	» 80;	» 41;	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

REGOLAMENTO per la Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali

SIRE!

Il progresso rapidissimo delle scienze sperimentali in quest'ultimo trentennio rende necessarie delle modificazioni ai Regolamenti attuali ormai in vigore sino dal 1876.

Molte Facoltà, moltissimi uomini di scienza hanno, invano sino ad oggi, reclamato nuove norme regolamentari per l'insegnamento scientifico, e per rafforzare la disciplina scolastica, rendendo più serie le prove per coloro che aspirano a lauree alle quali, e per loro natura, e perchè avviano all'alto ufficio dell'insegnamento, non dovrebbero aspirare che i giovani dotati di speciali attitudini per la scienza, di grande amore allo studio, di vocazione decisa ad insegnare.

Nel Regolamento che ho l'onore di sottoporre alla Vostra Augusta firma ho cercato appunto, tenendo conto dei voti ripetutamente espressi dalle Facoltà e dai più valorosi uomini di scienza, di mettere d'accordo, colle odierne condizioni di coltura, le disposizioni regolamentari, e nel tempo stesso di attuare delle norme che valessero a rendere più severo l'accesso alle lauree speciali.

La disposizione per la quale è reso obbligatorio il conseguimento della licenza, dopo un primo biennio di studi, per passare al biennio successivo, se utile per ogni Facoltà, era necessaria per quella di Scienze fisiche, matematiche e naturali. Nella quale esistendo tale obbligo per coloro che si indirizzano alle Scuole di applicazione per gli ingegneri, ne conseguiva che alle lauree puramente scientifiche, a quelle che richiedono attitudini speciali e vigore non comune di mente e volontà indefessa, si dedicassero spesso coloro che, volendo avviarsi alle Scuole di applicazione, non avevano potuto superare quell'esame di licenza rigorosamente richiesto per esservi ammessi.

In considerazione del grandissimo sviluppo che ha preso la chimica, sia dal lato puramente scientifico e teorico, sia da quello delle sue meravigliose applicazioni, dalle quali l'Italia nostra tanto attende e tanto spera, ho creduto necessario di rendere più efficace l'insegnamento di essa: e ho istituita la licenza in chimica, la quale permetterà, sin dal primo anno universitario, una opportuna specializzazione atta a darci dei buoni e pratici chimici. E poichè ormai la chimica teorica non può comprendersi da chi non possieda un buon corredo di cognizioni matematiche, è sembrata utile l'istituzione di un corso speciale di matematiche per i chimici. Nè saranno necessarie cattedre nuove, giacchè tale insegnamento potrà affidarsi per incarico, o potrà anche essere dato quale corso libero, od anche da un assistente sotto la guida del suo professore. Non è sembrato necessario di imporre questo corso per la licenza in scienze naturali, sebbene sia stato chiesto da autorevoli uomini di scienza; ma certo le Facoltà non mancheranno di consigliarlo, specialmente a quelli tra gli studenti di scienze naturali, che intendono dedicarsi di preferenza alla mineralogia ed alle scienze non biologiche.

Non molte modificazioni sono state proposte in riguardo alla licenza in scienze fisiche e matematiche, l'ordinamento degli studi che ad essa conduce essendo, a giudizio di tutti, veramente soddisfacente.

Invece è parso opportuno di introdurre, nel primo biennio di studi per la licenza in scienze naturali, l'insegnamento dell'anatomia normale e di rendere più rigoroso l'obbligo della frequentazione di un laboratorio.

Per le diverse lauree, le modificazioni più importanti, nel secondo biennio di studi, riguardano quelle in scienze naturali, in chimica e in fisica.

Per conseguire la laurea nelle scienze naturali si è reso obbligatorio l'insegnamento della fisiologia, lasciando poi libero lo studente nella scelta di altri corsi sui quali dovrà sostenere l'esame. Per la laurea in chimica, poichè avveniva che nel 2° biennio lo studente non potesse, con suo danno, frequentare alcun corso di questa disciplina, e non gli rimanesse che una cultura elementare di chimica generale, acquistata nel primo biennio, si è provveduto introducendo, quale materia obbligatoria per la frequenza e per l'esame, la chimica farmaceutica, che ormai, e per la sua estensione, e per gli uomini valorosi da cui è insegnata in Italia, si può riguardare come una vera e propria chimica generale, di natura prevalentemente descrittiva e analitica. Inoltre si è resa obbligatoria la chimica fisica, questa giovanissima fra le discipline che ha assunto uno sviluppo ed una importanza veramente mirabili. Di questa scienza non esiste in Italia l'insegnamento, che sotto la forma d'insegnamento privato: ma è da augurarsi che, tutte le volte che le condizioni del bilancio lo permettano e vi siano le persone meritevoli di occupare la cattedra, essa disciplina possa costituirsi come insegnamento ufficiale: intanto però gli studenti potranno inscriversi a questa materia, a qualunque titolo sia insegnata, e sostenerne i relativi esami. E disciplinate sono pure le esercitazioni di chimica, cosicchè nessuno potrà laurearsi se non avrà frequentato, per tre anni almeno, un laboratorio chimico, superando, nel passaggio dall'uno all'altro ramo di esercitazioni, delle prove pratiche, le quali facciano fede del suo profitto e della sua abilità.

Per la laurea in Fisica si rese obbligatorio l'esame della fisica complementare, dove l'insegnamento di essa a qualunque titolo esista. E per questa materia, in relazione alla laurea in Fisica, dovrei ripetere quello che ho detto della chimica fisica rispetto alla laurea in chimica.

Modificazioni profonde sono quelle che propongo alla Maestà Vostra nel Regolamento della scuola di Magistero annessa alla Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali; scuola che verrà a costituirsi in modo del tutto analogo a quella di Magistero in Lettere. Tali modificazioni mirano a rendere più pratiche ed efficaci queste scuole, ed a far sì che esse riescano veramente un vivaio di buoni insegnanti per la scuola secondaria.

Resa più rigorosa la frequenza dei laboratori nel primo e nel secondo biennio, circondata da maggiori garanzie la presentazione della dissertazione di laurea, lasciata agli studenti una giusta libertà di scelta nelle materie di esame, cosicchè essi possano, nel modo che credano più utile, provvedere al completamento della loro coltura e dedicarsi a quel ramo di scienza a cui più si sentono inclinati; anche tutto questo mi sembra che possa giovare al miglioramento dei nostri studî scientifici.

SIRE!

Nella Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali, come in tutte le Facoltà e Scuole che hanno bisogno di larghi sussidî sperimentali, grandi benefizi non sono da sperare che nell'ampliamento dei laboratorî e dei musei esistenti, nella costruzione di nuovi, nel buon arredamento e nella larga dotazione di essi, nell'aumento del numero del personale degli assistenti.

Mi auguro che le condizioni economiche permettano, in tempo non lontano, di provvedere alle deficienze attuali, e che l'Italia possa mettersi sopra una via di maggiore progresso; ma intanto quel poco che si può fare con disposizioni regolamentari è bene si faccia, ed io nella fiducia che esso possa giovare ai nostri studî, prego la Maestà Vostra di voler porre l'Augusta sanzione al nuovo Regolamento per la Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali.

Il Numero **66** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 4 della legge 31 luglio 1862, n. 719;

Sentito il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il Regolamento speciale per la Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali e annessa Scuola di Magistero annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal predetto Ministro.

Art. 2.

Tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel suddetto Regolamento sono abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.

N. NASI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

REGOLAMENTO SPECIALE per la Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali

Art. 1.

La Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali ha per fine:

a) di mantenere e di estendere la coltura scientifica della Nazione;

b) di fornire gl'insegnamenti scientifici agli studenti della Facoltà di Scienze e a quelli delle altre Facoltà e Scuole speciali;

c) di preparare gli studenti al conseguimento dei diplomi speciali d'insegnamento;

d) di abilitare all'ammissione alle Scuole d'applicazione per gl'ingegneri;

Art. 2.

Le materie fondamentali della Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali complete sono le seguenti:

1. Fisica sperimentale;
2. Chimica inorganica ed organica;
3. Mineralogia;
4. Botanica;

5. Geologia;
6. Zoologia ed anatomia comparata dei vertebrati, e zoologia ed anatomia comparata degli invertebrati;
7. Anatomia umana normale;
8. Fisiologia;
9. Corso speciale di matematiche per i chimici;
10. Analisi algebrica;
11. Analisi infinitesimale;
12. Geometria analitica;
13. Geometria projettiva con disegno;
14. Geometria descrittiva con disegno;
15. Disegno d'ornato e di architettura elementare;
16. Meccanica razionale;
17. Geodesia teoretica;
18. Fisica matematica;
19. Analisi superiore;
20. Geometria superiore;
21. Meccanica superiore.

I tre ultimi insegnamenti possono assumere la denominazione comune di matematiche superiori.

Nelle Facoltà dove l'insegnamento dell'astronomia già esiste, annesso ad un Osservatorio, questa materia è compresa tra le fondamentali.

L'anatomia normale e la fisiologia saranno di regola insegnate nella Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 3.

Alcuni degli insegnamenti indicati nel precedente articolo potranno essere riuniti in uno solo. Insegnamenti complementari potranno aggiungersi su proposta della Facoltà, sentito il parere del Consiglio Superiore.

L'insegnamento del corso speciale di matematiche per i chimici sarà dato per incarico, o anche da un assistente sotto la responsabilità del professore.

Quando non si tratti di materie d'importanza generale, quali la biologia generale e l'antropologia, la chimica fisica, la fisica complementare; e d'importanza speciale per le singole sezioni, quali l'embriologia, la batteriologia, la paleontologia ecc., ciascun Consiglio di Facoltà curerà di rafforzare e completare i singoli insegnamenti, tenendo conto delle condizioni locali e dei particolari bisogni della Facoltà.

Art. 4.

Lo studio della Facoltà di Scienze si compie in quattro anni. Possono esservi iscritti tanto coloro che hanno la licenza liceale, quanto quelli che hanno la licenza della sezione fisico-matematica degli Istituti tecnici.

Art. 5.

Gli insegnamenti delle Facoltà vengono impartiti mediante lezioni teoriche, dimostrative e sperimentali, e mediante esercizi pratici nei gabinetti e laboratori.

Art. 6.

Nessun anno di studio è valido se lo studente non si sia inscritto almeno a tre corsi obbligatori.

A questo effetto si considerano come corsi obbligatori anche i complementari nei quali lo studente sostenga l'esame, e le esercitazioni pratiche annuali, designate dal Consiglio di Facoltà.

Art. 7.

Nella Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali si dànno tre sorta di prove:

1. Esami speciali;
2. Esami pratici;
3. Esami di laurea.

Art. 8.

Gli esami speciali si dànno di regola alla fine degli anni prescritti per ciascun corso. I temi verranno estratti a sorte fra quelli stabiliti nei relativi programmi di esame, fissati nel Consiglio di Facoltà.

Art. 9.

Allo scopo indicato nell'articolo precedente, la Facoltà si raduna alla fine di ogni anno per la compilazione e la coordinazione degli orari e dei programmi di corso e di esame per l'anno successivo.

Art. 10.

Le prove pratiche per le scienze prevalentemente sperimentali o di osservazione consistono in esperienze e osservazioni e per le altre in esercitazioni scritte relative alla scienza o ramo di scienza su cui verte la prova.

Le modalità saranno fissate dalla Facoltà caso per caso.

Art. 11

I professori potranno assicurarsi, sempre che lo credano opportuno, per mezzo di colloqui o di prove sperimentali, del profitto ricavato dagli alunni. Questi colloqui e le prove sperimentali serviranno di criterio per l'ammissione da uno ad un altro ordine di esercitazioni pratiche nella stessa materia.

Art. 12.

Nella Facoltà di Scienze si conferiscono due gradi: la licenza e la laurea. Per la licenza si richiedono almeno due anni di studio, e per la laurea due anni dopo conseguita la licenza.

Art. 13.

Il Consiglio di Facoltà indicherà quali sieno gli esercizi obbligatori per il conseguimento dei singoli gradi e quali di essi possono essere compresi nel numero dei corsi obbligatori, all'effetto dell'iscrizione di cui all'articolo 6.

Il Consiglio stesso determinerà ogni anno quale somma gli studenti debbano versare in Segreteria, come contributo per le spese di laboratorio, per le singole esercitazioni pratiche.

Art. 14.

La Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali conferisce la licenza in scienze fisico-matematiche, quella in Scienze naturali e quella in Chimica, e le quattro lauree: in Matematica, in Fisica, in Chimica, e nelle Scienze naturali.

Art. 15.

Per ottenere la licenza nelle Scienze fisico-matematiche lo studente dovrà aver frequentato i corsi delle seguenti materie e sostenere gli esami speciali su di esse:

1. Fisica sperimentale (corso biennale);
2. Chimica inorganica ed organica;
3. Mineralogia;
4. Analisi algebrica;
5. Analisi infinitesimale;
6. Geometria analitica;
7. Geometria projettiva con disegno;
8. Geometria descrittiva con disegno;

Se la chimica inorganica ed organica costituiscono un solo corso, gli studenti indistintamente dovranno sostenere l'esame su tutta la materia. Se per la chimica organica vi fosse un corso a parte, solo gli studenti che aspirano alla laurea in Chimica o Fisica dovranno sostenervi un esame speciale: gli altri frequenteranno i due corsi, ma daranno un solo esame complessivo su programma appositamente fissato.

Art. 16.

Per ottenere la licenza in Scienze naturali lo studente dovrà avere frequentato i corsi delle seguenti materie e sostenere gli esami speciali su di esse:

1. Fisica sperimentale (corso biennale);
2. Chimica inorganica ed organica;
3. Botanica;
4. Zoologia ed anatomia comparata dei vertebrati ed invertebrati;
5. Mineralogia:
6. Anatomia umana (su programma speciale).

Inoltre lo studente dovrà aver frequentato per un anno un laboratorio di Scienze naturali, a sua scelta, e per un semestre le esercitazioni di chimica e di fisica.

Se la chimica organica sarà insegnata a parte, lo studente dovrà frequentarne il corso e sostenere su di essa un esame speciale.

Art. 17.

Per ottenere la licenza in Chimica lo studente dovrà aver frequentato i corsi delle seguenti materie e sostenere gli esami speciali su di esse:

1. Fisica sperimentale (corso biennale);
2. Chimica inorganica ed organica;
3. Mineralogia;
4. Corso speciale di matematiche;
5. Una materia scelta fra quelle di scienze naturali;

oppure:

4. e 5. Due materie a scelta fra quelle di matematiche.

Inoltre lo studente dovrà fare nel 1° anno un corso pratico di preparazioni chimiche e di ripetizioni delle esperienze di Sezione; e nel 2° anno un corso di esercizî di analisi chimica qualitativa; dovrà frequentare gli esercizi di mineralogia e quelli di fisica per un anno e sostenere su di essi una prova pratica.

Se la chimica organica sarà insegnata a parte, lo studente dovrà frequentarne il corso e sostenere su di essa un esame speciale.

Art. 18.

Per essere ammesso al 2° biennio per la laurea in Matematiche lo studente dovrà avere il certificato di licenza in scienze fisico-matematiche.

Per presentarsi all'esame di laurea in Matematiche lo studente dovrà aver superato, avendone frequentato i corsi, gli esami sulla meccanica razionale e su altri quattro corsi scelti fra quelli di geodesia teoretica, fisica matematica, analisi superiore, meccanica superiore, geometria superiore, astronomia (ove esiste l'insegnamento) o fra gli altri che fossero indicati dalla Facoltà a sensi dell'articolo 22. Questi corsi potranno essere biennali, su parere del Consiglio di Facoltà.

Art. 19.

Per essere ammesso al 2° biennio per la laurea in Fisica, lo studente dovrà avere il certificato di licenza in scienze fisico-matematiche.

Per presentarsi all'esame di laurea in Fisica, lo studente dovrà aver superato, nel 1° e nel 2° biennio, se non proviene dall'Istituto tecnico, l'esame di disegno d'ornato ed averne frequentato il corso per un anno e gli esami speciali, pure avendone frequentato i corsi, di meccanica razionale, di fisica matematica e di altri due corsi a scelta tra quelli indicati dalla Facoltà.

Inoltre lo studente dovrà frequentare per due anni il laboratorio di fisica e, per un semestre, quello di chimica, e sostenere alla fine del 3° anno una prova pratica di fisica. Se esiste l'insegnamento della fisica complementare, esso sarà materia obbligatoria d'esame.

Art. 20.

Per essere ammesso al 2° biennio per la laurea in Scienze naturali, lo studente dovrà avere il certificato di licenza in Scienze naturali e, se non proviene dall'Istituto tecnico, aver superato l'esame di disegno d'ornato.

Per presentarsi all'esame di laurea in Scienze naturali, lo studente dovrà aver frequentato i corsi e aver superato gli esami speciali di geologia e di fisiologia umana e di altri due corsi a scelta tra quelli indicati dalla Facoltà.

Nelle Facoltà presso le quali esistono gli insegnamenti della geografia fisica e dell'antropologia ne saranno obbligatori gli esami.

Lo studente, inoltre, dovrà frequentare un laboratorio di scienze naturali per due anni e per un anno altri due laboratori, e superare alla fine del biennio o dell'anno, rispettivamente, le prove pratiche stabilite dalla Facoltà.

Art. 21.

Salve le disposizioni dell'articolo 22, per essere ammesso al 2° biennio per la laurea in Chimica, lo studente dovrà avere il certificato di licenza in Chimica.

Per presentarsi all'esame di laurea in Chimica, lo studente dovrà aver superato gli esami speciali di chimica farmaceutica e tossicologica (corso di un anno) e di chimica fisica ove esiste l'insegnamento, oppure di altro insegnamento di chimica espressamente indicato dalla Facoltà stessa. Se non ci sarà nessun insegnamento complementare di chimica, i corsi a scelta dello studente saranno tre.

Inoltre lo studente dovrà frequentare per due anni il laboratorio di chimica inorganica ed organica, occupandosi nel 3° anno di chimica analitica quantitativa e nel 4° anno di lavori sperimentali in chimica inorganica ed organica e in chimica fisica, sostenendo alla fine del 3° anno una prova pratica. Di più dovrà attendere per un semestre agli esercizi di fisica.

Art. 22.

La licenza in Scienze fisico-matematiche apre l'adito alla Scuola di Applicazione per gli ingegneri, purchè gli studenti abbiano frequentato il corso di disegno di ornato e di architettura e abbiano sostenuto il relativo esame. Per essere ammesso però alla sezione industriale delle Scuole di Applicazione lo studente dovrà anche aver superato l'esame speciale di chimica organica.

La licenza in Scienze naturali apre l'adito al 2° biennio per la laurea in filosofia.

Al 2° biennio per la laurea in Scienze naturali potranno essere ammessi anche coloro che sono forniti della licenza in Scienze fisico-matematiche e in Chimica, purchè abbiano frequentato regolarmente i corsi delle materie prescritte per la licenza in Scienze naturali. Se non ne hanno sostenuto l'esame, dovranno farlo nel 2° biennio.

Al 2° biennio per la laurea in Chimica potranno essere ammessi gli studenti forniti della licenza in Scienze fisico-matematiche, purchè abbiano frequentato per un anno il laboratorio di chimica generale e sostenuto una prova pratica di chimica analitica ugualmente alla stessa condizione potranno esservi ammessi i licenziati in scienze naturali i quali inoltre dovranno, prima di essere ammessi, sostenere l'esame speciale del corso di matematica.

Art. 23.

Le materie sulle quali, oltre a quelle tassativamente indicate lo studente potrà sostenere l'esame a seconda di quanto è detto agli articoli 18, 19, 20 e 21, potranno essere da lui scelte tra quelle insegnate a qualunque titolo nella Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali, o in altra Facoltà o Scuola.

A tale scopo il Consiglio della Facoltà fisserà ogni anno, nel marzo, per l'anno successivo:

a) l'elenco dei corsi liberi della Facoltà e quello delle materie che possono ritenersi di coltura generale per gli studî della Facoltà di Scienze, professati a qualunque titolo nell'Università;

b) l'elenco ai tutte le materie, che possono ritenersi d'importanza speciale per la Facoltà e sieno professate a qualunque titolo nelle Università.

Nell'elenco *a)* lo studente potrà scegliere i corsi liberi; nell'elenco *b)* i corsi liberi e le materie di esame a complemento di quelle tassativamente prescritte (purchè si tratti di corsi che abbiano l'estensione di tre ore almeno settimanali).

Tali elenchi verranno comunicati indistintamente a ciascun preside di Facoltà ed al direttore della Scuola di Farmacia che raccoglierà le osservazioni di ciascun insegnante che possa esservi interessato. Gli elenchi con le osservazioni degli insegnanti saranno trasmessi al Ministro che, udito il Consiglio Superiore, li approverà o respingerà tanto nel complesso quanto nei singoli casi.

Qualora un giovane voglia inscriversi ad una materia non contemplata in questi elenchi, potrà farne domanda al preside della Facoltà, dichiarando per iscritto l'intento speciale o generale di coltura per cui richiede tale iscrizione. Contro la decisione del preside lo studente avrà diritto di ricorso al Rettore, che deciderà, udito, ove lo creda, il Consiglio Accademico.

Art. 24.

Per ottenere la laurea occorre aver subito tutti gli esami e le prove indicate, aver frequentato regolarmente i laboratori secondo che è prescritto, e presentare una dissertazione sopra un argomento scelto liberamente dal candidato sopra una delle scienze che si riferiscono alla laurea a cui aspira.

Le dissertazioni di laurea, se presentate manoscritte, dovranno essere accompagnate da non meno di quindici copie a stampa di un largo riassunto delle medesime.

Per la laurea in Fisica, in Chimica e Scienze naturali possibilmente il lavoro a cui si riferisce la dissertazione sarà d'indole sperimentale.

Per la laurea in Fisica e in Chimica la dissertazione deve essere scelta in un argomento di fisica o di chimica o di un ramo di queste scienze.

La dissertazione dovrà essere depositata in segreteria almeno un mese prima del giorno fissato dal Consiglio di Facoltà per l'esame, insieme con l'indicazione di tre tesi orali che lo studente si offre a svolgere davanti la Commissione esaminatrice, scelte tra le materie obbligatorie, diverse da quella che forma oggetto della dissertazione. Per l'ammissione della tesi alla discussione sarà nominata dal preside una Commissione composta del professore della materia, di un professore di materie affini e di un libero docente della materia o di materia affine: quest'ultimo fungerà da segretario e stenderà una relazione scritta sulla tesi.

Art. 25.

Per la laurea in Fisica, in Scienze naturali o in Chimica, il candidato dovrà prima dell'esame orale compiere due prove pratiche, una delle quali relativa alla scienza che ha formato oggetto della dissertazione di laurea, e la seconda in altra delle materie il cui esame sia obbligatorio per il conseguimento della laurea, a scelta dello studente.

Per la laurea in Chimica la prova pratica in chimica dovrà sempre comprendere un'analisi qualitativa e un'analisi quantitativa.

Per queste prove pratiche sarà, volta per volta, assegnato dalla Commissione il tempo ritenuto necessario a compierle e stabilito il luogo ove abbiano ad eseguirsi, nonchè la modalità della sorveglianza.

Art. 26.

Per gli esami di laurea, le Commissioni presiedute dal Preside della Facoltà debbono essere composte di undici membri. La Facoltà curerà che ogni Commissione sia prevalentemente composta dei professori ufficiali delle materie fondamentali della sezione, dei professori ufficiali della materia prescelta per la tesi scritta e per le tesi orali, e, qualora la tesi scritta abbia attinenza con materia di altra Facoltà, anche di qualche professore di questa. A completare la Commissione saranno chiamati quattro liberi docenti o dottori aggregati della materia o di materie affini, fra i quali non mancherà quello sotto la cui direzione o nel cui laboratorio fosse stata elaborata la tesi ed il segretario della Commissione per l'accettazione della tesi.

Art. 27.

La prova orale consisterà nella discussione della dissertazione e di almeno due tesi orali estratte a sorte fra le tre presentate dal candidato e inoltre nella discussione del risultato delle prove pratiche.

Sulla dissertazione riferiranno il professore ufficiale della materia o di materia affine ed un libero docente, qualora la tesi sia stata elaborata sotto la sua direzione o nel suo laboratorio, o ne abbia avuto incarico dal Preside.

La durata complessiva della prova orale non sarà maggiore di un'ora.

Art. 28.

Per ciò che riguarda la iscrizione dei laureati aspiranti al conseguimento di un nuovo diploma nella Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali, valgono le seguenti norme:

1) Per la laurea in matematica;

1. I laureati in Fisica possono essere inscritti al 4° anno con obbligo di frequentare due corsi di matematica del secondo biennio, diversi da quelli che hanno già seguiti e di sostenerne i relativi esami speciali.

2. I laureati in Chimica che non abbiano conseguita la licenza universitaria fisico-matematica, possono essere inscritti al 2° anno della Facoltà con obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per tutte le materie proprie della Sezione, eccettuate quelle per le quali abbiano già adempiuto a tale prescrizione nel primo biennio di Facoltà.

3. I laureati in Scienze naturali, che non abbiano conseguita la licenza universitaria in Scienze fisico-matematiche, possono essere inscritti al 2° anno con obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per tutte le materie della Sezione, eccettuate la chimica, la fisica e la mineralogia.

4. I laureati in Chimica e quelli in Scienze naturali, che abbiano conseguita la licenza universitaria in Scienze fisico-matematiche, possono essere inscritti al 3° anno con obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per le materie del 2° biennio, tranne quelle per le quali abbiano già adempiuto a tale abbligo nei loro studî anteriori.

5. Gli ingegneri civili e gli ingegneri industriali possono essere inscritti al 3° anno con obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per tutte le materie prescritte pel secondo biennio, eccettuate la meccanica razionale e le geodesia per quelle Università o Istituti superiori, in cui le due materie non sono insegnate in modo diverso agli aspiranti al diploma d'ingegnere ed agli aspiranti alla laurea in matematica.

6. Qualsiasi altra laurea o diploma non dà diritto ad abbreviazione di corso.

2) Per la laurea in Fisica.

1. I laureati in matematica possono essere inscritti al terzo anno con obbligo di attendere alle esercitazioni pratiche e ripetere l'esame di fisica sperimentale.

2. I laureati in Chimica:

a) se hanno conseguita la licenza universitaria in Scienze fisico-matematiche, possono essere inscritti al 3° anno con l'obbligo della frequenza ai corsi e degli esami sulle materie per le quali non abbiano già adempiuto a tale prescrizione;

b) se hanno conseguita la licenza in Scienze naturali, o in chimica, possono essere inscritti al 2° anno con l'obbligo della frequenza ai corsi e degli esami sulle materie, per le quali non abbiano già adempiuto a tale prescrizione.

3. I laureati in Scienze naturali:

a) se non hanno conseguita la licenza universitaria fisicomatematica, possono essere inscritti al 2° anno con obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per le materie del primo biennio della sezione matematica e del secondo biennio dello sezione di fisica, per le quali non abbiano già adempiuto a tale prescrizione;

b) se hanno conseguito la predetta licenza fisico-matematica, seguono le condizioni dei laureati in chimica, di cui al n. 2, sub. *a*).

4. I laureati in Medicina e chirurgia possono essere inscritti al 2° anno con obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per le materie prescritte per la sezione, tranne quelle per le quali abbiano già adempiuto a tale prescrizione: tale eccezione però non si applica alla fisica sperimentale, per la quale sono tenuti a frequentare di nuovo il corso e a sostenere l'esame.

5. Gli ingegneri civili e gli ingegneri industriali possono essere inscritti al 3° anno, con obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per le materie per le quali non abbiano già adempiuto a tale prescrizione.

6. Qualsiasi altra laurea o diploma non dà diritto ad abbreviazione di corso.

3) Per la laurea in Chimica.

1. I laureati in Matematica possono essere inscritti al 3° anno

con obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per tutte le materie, per le quali già non abbiano adempiuto a tale prescrizione; tale eccezione non si applica alla chimica generale, per la quale dovranno riscriversi al corso e ripetere l'esame.

2. I laureati in Fisica possono essere inscritti al 3° anno con l'obbligo di attendere alle esercitazioni di chimica e della frequenza ai corsi e degli esami per tutte le materie proprie della sezione chimica.

3. I laureati in Scienze naturali possono essere inscritti al 3° anno con l'obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per tutte le materie proprie della sezione di chimica, per le quali non abbiano già adempiuto a tale prescrizione.

4. I laureati in medicina e chirurgia possono essere inscritti al 3° anno con obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per tutte le materie, per le quali non abbiano già adempiuto a tale prescrizione; tale eccezione però non si applica alla chimica generale, per la quale dovranno frequentare di nuovo il corso e ripetere l'esame.

5. Coloro che sono forniti del diploma di famacista, purchè abbiano anche il diploma di licenza liceale o quello di licenza dalla sezione fisico-matematica degli Istituti tecnici possono essere inscritti al 3° anno; essi sono esonerati dal frequentare i corsi seguiti per ottenere il diploma di farmacista, ma debbono sostenere gli esami di fisica e mineralogia, anche se li abbiano anteriormente superati.

6. Gli ingegneri civili e gli ingegneri industriali seguono la condizione dei laureati in medicina e chirurgia, di cui al n. 4.

7. Qualsiasi altra laurea o diploma non dà diritto ad abbreviazione di corso.

4) Per la laurea in scienze naturali.

1. I laureati in Matematica o in Fisica o in Chimica possono essere inscritti al terzo anno con obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per tutte le materie, per le quali non abbiano già adempiuto a tale prescrizione.

2. I laureati in Medicina e Chirurgia possono essere inscritti al 3° anno con obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per le materie per le quali già non abbiano adempiuto a tale prescrizione comprese quelle richieste per la licenza in scienze naturali.

3. Coloro che sono forniti del diploma di farmacista, purchè abbiano anche il diploma di licenza liceale o quello di licenza della sezione fisico-matematica degli Istituti tecnici, possono essere inscritti al 2° anno; ove però abbiano già seguito per due anni il corso di anatomia normale, o quello di anatomia e fisiologia comparata, possono esser inscritti al terzo anno; hanno però l'obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per le materie proprie della sezione, comprese quelle che già studiarono per conseguire il diploma di farmacista, fatta eccezione della chimica generale.

4. Gli ingegneri civili e gli ingegneri industriali possono essere inscritti al secondo anno con obbligo della frequenza e degli esami per tutte le materie, per le quali non abbiano già adempiuto a tale prescrizione.

5. Qualsiasi altra laurea o diploma non dà diritto ad abbreviazione di corso.

Art. 29.

Alle Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali possono essere annesse delle Scuole di Magistero.

Esse saranno ordinate secondo un Regolamento speciale.

Art. 30.

Gl'insegnanti di materie affini potranno organizzarsi in Istituti e Scuole speciali di complemento e di perfezionamento secondo Regolamenti da approvarsi dal Ministro, udito il parere del Consiglio Superiore.

Diplomi speciali non si potranno conferire se non a giovani che abbiano frequentato l'Università e superato esami speciali dopo conseguita la laurea.

Agli effetti delle tasse, gli aspiranti a diplomi speciali saranno considerati come uditori.

Articolo transitorio.

Art. 31.

Il Rettore disporrà per l'applicazione immediata del Regolamento.

Questo non si applica agli studenti già iscritti, salvo che non ne facciano speciale domanda.

A questi il Rettore, udita la Facoltà, potrà accordare tutte le facilitazioni necessarie a che il nuovo adattamento si compia senza danni di carriera per gli studenti.

Roma, il 13 marzo 1902.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro della Pubblica Istruzione
N. NASI.

REGOLAMENTO SPECIALE della Scuola di Magistero annessa alla Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali.

Art. 1.

La Scuola di Magistero annessa alla Facoltà di scienze ha per fine di rendere gli alunni esperti nell'arte di insegnare le discipline scientifiche che, secondo le vigenti leggi, sono prescritte per le scuole secondarie classiche, tecniche, normali e complementari. Essa dovrà considerarsi come preparazione pedagogica all'insegnamento che si impartisce nelle scuole secondarie.

Art. 2.

La Scuola avrà possibilmente una sede propria, o comune colla analoga Scuola di Lettere, con biblioteca, una dotazione di almeno 250 lire annue e tavoli da lavoro per gli alunni.

Art. 3.

La Scuola si compie in due anni. Al primo saranno ammessi gli studenti del IV° anno della Facoltà, coloro che lo avranno già compiuto, avendone superato tutti gli esami speciali, ed i già laureati.

Le domande d'iscrizione si rivolgono al Direttore della Scuola.

La Scuola concede un « diploma di magistero » firmato dal Direttore della scuola e dal Rettore, ed un certificato dei punti ottenuti nelle singole prove.

Art. 4.

La Facoltà di scienze propone al Ministro l'elenco degli insegnanti della Scuola.

Essi saranno scelti fra gli insegnanti universitari, preferendo quelli che insegnano, od avranno insegnato, nelle scuole secondarie, e fra gli insegnanti delle scuole secondarie.

Un preside di Istituto tecnico, o, nelle sedi in cui esso manchi, un preside di Liceo farà parte della Scuola per le conferenze e la direzione del tirocinio. Però gli insegnanti estranei all'Università non potranno mai essere più di due.

Art. 5.

La Scuola è diretta da un Consiglio costituito da tutti gli insegnanti della scuola e dal preside d'Istituto tecnico o Liceo. È presieduta da un direttore nominato dal Ministro fra gl'insegnanti della Scuola.

Il direttore della scuola curerà di prendere, d'accordo col direttore dell'analoga scuola di Lettere, tutte quelle disposizioni che valgano a facilitare il comune còmpito pratico.

Riunioni dei Consigli delle due Scuole avranno luogo ogni qualvolta uno dei due direttori lo ritenga opportuno, e dovranno aver luogo non meno di una volta alla fine ed una al principio di ogni anno scolastico.

Queste riunioni saranno presiedute dal Rettore.

Le nomine così degli insegnanti, come del direttore sono fatte per tre anni.

Art. 6.

Gli insegnanti della Scuola sono cinque compreso il preside d'Istituto o di Liceo.

Sono retribuiti con Lire seicento annue.

Essi si dividono fra loro i seguenti insegnamenti da compiersi ciascuno in non meno di due ore settimanali, una per le confeconferenze e una per gli esercizi: matematiche, chimica, fisica, scienze naturali.

Art. 7.

La Scuola di Magistero è divisa nelle seguenti sezioni:

1° sezione di matematica:

2° sezione di chimica;

3° sezione di fisica;

4° sezione di scienze naturali.

Art. 8.

Le conferenze di pedagogia professate nella Facoltà di Filosofia e Lettere sono obbligatorie per tutti gli inscritti alla Scuola.

Sono del pari obbligatorie per tutti gli alunni le conferenze professate nella Scuola di Magistero annessa alla Facoltà di filosofia e lettere, di storia delle istituzioni scolastiche, legislazione scolastica comparata e didattica generale.

Art. 9.

Nella sezione di matematica si danno conferenze relative agli insegnamenti delle matematiche nelle Scuole secondarie.

Nella sezione di chimica si dànno conferenze e si fanno esercitazioni e lezioni sperimentali di chimica.

Nella sezione di fisica si dànno conferenze e si fanno esercitazioni e lezioni sperimentali di fisica.

Nella sezione di scienze naturali si fanno esercitazioni e lezioni sperimentali nei rami delle scienze naturali, prescritti per le Scuole secondarie.

Art. 10.

Nessuno studente può inscriversi a più di una sezione contemporaneamente.

Art. 11.

Il Consiglio della Scuola determinerà, caso per caso, quali corsi il giovane inscritto al secondo anno della Scuola debba frequentare nella Facoltà di scienze, od in altra, a complemento delle conferenze e degli esercizî della Scuola.

Art. 12.

Gli insegnamenti della Scuola di Magistero si svolgono in conferenze generali, comuni alle due Scuole di Magistero di Scienze e Lettere, in conferenze speciali alle singole sezioni, in esercitazioni orali e pratiche, in discussioni, e nell'assistentato o tirocinio.

Art. 13.

La Scuola, compatibilmente con le esigenze locali, si organizzerà per semestri sul seguente indirizzo.

Nei due primi semestri i giovani assisteranno alle conferenze prescritte per tutti i gruppi ed a quelle speciali al ramo da essi prescelto. Nel 2° semestre terranno per turno, essi stessi, delle esercitazioni d'insegnamento teorico e dimostrativo, della estensione delle lezioni delle scuole secondarie. A queste seguirà una discussione fatta dai compagni e diretta dall' insegnante.

Nel 3° e 4° semestre si alterneranno il tirocinio presso una Scuola secondaria, la frequentazione delle conferenze ed esercizi della sezione e la preparazione delle memorie scritte per l'esame finale.

Gli insegnanti inoltre, tenendo conto che l'attitudine a formarsi delle collezioni mineralogiche, entomologiche, ecc., se ben guidata, può essere per i giovanetti fonte di sana educazione mentale ed avviamento a propositi scientifici, cureranno che sia apprezzato questo elemento educativo ed insegneranno le norme elementari dell'arte di preparare e conservare e classificare le collezioni di scienze naturali.

Art. 14.

L'assistentato si compie dagli iscritti alla Scuola presso una Scuola secondaria.

Il direttore tirocinio, previo accordo coi presidi e direttori delle Scuole secondarie, designa al candidato il professore presso cui dovrà fungere da assistente e lo sorveglia durante il tirocinio.

Il candidato, senza turbare l' andamento della Scuola di cui è ospite, e sulla guida del professore di essa, interrogherà gli scolari sulla lezione precedentemente assegnata, lo aiuterà nelle dimostrazioni, nelle registrazioni o pratiche relative all'insegnamento secondario e terrà, in sostituzione del professore, quel numero di lezioni compatibili col numero degli assistenti e con le necessità didattiche e disciplinari.

Il professore farà le sue osservazioni all'assistente dopo la lezione.

Art. 15.

Al termine dell'assistentato il giovane dovrà presentare al direttore del tirocinio un certificato del professore presso cui fu assistente ed una relazione dell'ufficio compiuto.

Art. 16.

Nel semestre lasciato libero dall'assistentato lo studente, sotto la guida dell'insegnante della Sezione, preparerá una memoria sia di indole pedagogica, sia di critica dei testi scolastici adottati per le scuole secondarie, sia di storia e legislazione comparata di una materia della Sezione cui è ascritto, senza trascurare la frequentazione degli esercizi della Sezione.

Art. 17.

Le conferenze e le esercitazioni della Scuola sono private, nè possono considerarsi come corsi o parte di corsi della Facoltà.

Art. 18.

Ciascun professore della Scuola riferisce annualmente al direttore sulla diligenza e sul profitto di ogni alunno.

Nessuno di questi potrà essere ammesso all'esame di magistero, se non abbia riportato per ogni materia l'attestazione di frequenza alle conferenze e di diligenza e profitto nelle esercitazioni pratiche e nell'assistentato, e se non abbia superato un esame di lingua francese ed uno di lingua tedesca od inglese a scelta.

La prova consisterà nella lettura e traduzione estemporanea di un brano di autore francese ed uno di inglese o tedesco, di una delle materie fondamentali della Sezione a cui il candidato è inscritto. I corsi relativi sono professati nella Facoltà di Filosofia e Lettere.

La Commissione, composta di tre membri, sarà costituita dal Consiglio della Scuola. Potranno farne parte membri estranei competenti.

Art. 19.

L'esame complessivo dura non meno di un' ora e consisterà in una lezione sopra una delle materie della Sezione che si insegnano nelle scuole secondarie ed in una discussione sulla memoria di cui all'articolo 16. Il candidato sarà inoltre interrogato su questioni di metodo attinenti all'insegnamento nelle dette scuole, sulla storia delle istituzioni scolastiche e sulla legislazione scolastica comparata.

Il Consiglio della Scuola determina la forma e le norme da seguire in questi esami.

Art. 20.

La Commissione d'esame è costituita dal direttore della Scuola, dal direttore di tirocinio, dall'insegnante della Sezione, da altro membro della Scuola, dall'insegnante della Scuola di lettere per le Istituzioni scolastiche e legislazione scolastica comparata, da tanti membri scelti fra i professori delle Scuole secondarie quanti sono necessari a raggiungere il numero di sette.

Art. 21.

Per ottenere il diploma lo studente pagherà L. 35 a titolo di propine da ripartirsi tra gli esaminatori.

Art. 22.

Gli alunni potranno ottenere il diploma di magistero nella Sezione corrispondente al ramo di studî da loro prescelto; un secondo diploma potranno ottenere frequentando le conferenze e gli esercizî di un'altra sezione per un altro anno.

Il diploma di magistero in scienze naturali può essere conferito

solo ai dottori in scienze naturali ed ai laureati in chimica, provenienti dal biennio di scienze naturali.

Quello di fisica ai laureati in fisica.

Quello di chimica ai laureati in chimica e in chimica e farmacia.

Quello di matematica ai laureati in matematica ed in fisica.

Gli studenti aspiranti alla laurea in chimica e farmacia, che fanno il quinto anno di studî, potranno essere ammessi al primo anno della sezione di chimica, purchè abbiano sostenuto tutti gli esami obbligatorî del loro corso.

Non potranno però ottenere il diploma se non dopo aver superato l'esame sul corso speciale di matematiche prescritto per la laurea in chimica e quello di chimica fisica o di altro corso complementare di chimica, secondo le prescrizioni del Consiglio della Scuola.

Art. 23.

I diplomi saranno titoli di preferenza per conseguire la nomina di professore nelle scuole secondarie classiche, tecniche e normali.

Art. 24.

Alla fine di ciascun anno il direttore della scuola invia al Ministro una relazione approvata dal Consiglio della Scuola. Essa, oltre all'esame dei dati statistici e dei risultati ottenuti, potrà contenere proposte relative alla sistemazione ed ai miglioramenti da introdursi nella Scuola.

Articoli transitorî

Art. 25.

Le nomine già fatte d'insegnanti della Scuola di Magistero avranno pieno vigore.

Art. 26.

Sono mantenute le Scuole di magistero ora esistenti.

Le nuove potranno costituirsi per decreto Reale su proposta della Facoltà ed udito il parere del Consiglio Superiore,

Art. 27.

Il Rettore disporrà per l'applicazione immediata del Regolamento.

Esso non si applica agli studenti già iscritti, salvo che non ne facciano speciale domanda.

A questi il Rettore, udita la Facoltà, potrà accordare tutte le facilitazioni necessarie a che il nuovo adattamento si compia senza danni di carriera per gli studenti.

Roma, il 13 marzo 1902.

Visto d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro della Pubblica Istruzione
N. NASI.

REGOLAMENTO per la Facoltà di Medicina e Chirurgia

SIRE!

I segnalati progressi delle scienze biologiche da un lato, il designarsi di rapporti sempre più intimi fra queste e le scienze mediche, il costituirsi vieppiù formale di alcune specialità nel campo scientifico professionale, hanno consigliato di introdurre nuove disposizioni regolamentari per la Facoltà di Medicina e Chirurgia.

In vero oggi possono ben determinarsi quelle parti di scienze generali che sono fondamento e preparazione alle indagini biologiche sull'uomo; e le risultanze che, mediante l'osservazione e l'esperimento su questo si raccolgono, più che nel passato rivelano oggi l'intima armonia colle leggi biologiche, e ne illustrano la quasi specifica attuazione sull'organismo umano.

Per questo è più degno dei tempi ed insieme conforme all'Istituto della Facoltà il definirne, come fu fatto, esplicitamente lo scopo.

Ma le applicazioni di questi concetti nell'indirizzo professionale sono troppo alte, perchè si possa sperare che i giovani, appena usciti dal liceo, ne vedano le connessioni, e sieno atti a guidare essi stessi la loro carriera. Un'esperienza di molti anni dimostra anzi che essi non vi sono adatti in alcun modo, e che quanto più l'ordine nella scienza va diventando rigoroso, tanto più corrono dall'una all'altra branca di essa, come li chiama l'impulso e non la ragione. E l'impulso non è sempre desto da un senso, sia pur disordinato, di preferenze scientifiche.

Per ciò parve saggio, consentendolo i criteri scientifici per un verso e la legge fondamentale dell'Istruzione Pubblica per un altro, dividere i sei anni di corso in tre gradi biennali e non consentire l'accesso al secondo se non a chi abbia superato tutti gli esami prescritti per il grado precedente. E nell'operare questa divisione si tenne conto non dei soli criteri scientifici, ma anche di alcune convenienze che dipendono dalla necessaria frequentazione degli ospedali e delle sale anatomiche.

Così il primo biennio è particolarmente volto alle materie che si possono ritenere fondamentali della biologia generale, il secondo biennio più propriamente alla biologia umana, il terzo alle applicazioni professionali della scienza. Nello stesso tempo si volle che i giovani, prima di essere ammessi alle cliniche, quelle chirurgiche in ispecie, avessero compiuto gli obblighi di frequenza delle sale anatomiche.

Certo molti desiderî di studiosi rimangono insoddisfatti, perchè non è possibile graduare la successione delle materie secondo un ordine d'idee puramente scientifico. La necessità di chiudere la carriera del futuro medico entro sei anni di corso fa sì che materie, che meglio sarebbe si succedessero, debbano invece gradualmente intrecciarsi. Ma troppo lunga sarebbe l'arte, rispetto alla brevità della vita, per poter risolvere il quesito.

Nuove disposizioni disciplinano l'esame di laurea.

L'atto che chiude la vita universitaria ed insieme inizia la vita scientifica dei nuovi dottori era, fino ad oggi, così scarsamente controllato dai Regolamenti universitari, che si avveravano i più gravi inconvenienti.

È carità tacerli, poichè le nuove norme che io Vi propongo potranno contribuire ad eliminarli.

Una Commissione costituita come quelle per gli esami speciali dovrà esaminare, da ora in poi, le tesi e giudicare della loro ammissibilità alla discussione, ed una relazione scritta accompagnerà il verdetto. Questo Regolamento si propone inoltre di disporre che le tesi, se presentate manoscritte, debbano essere accompagnate da un sufficiente numero di copie di larghi riassunti stampati.

Sarà più facile il controllo dell'originalità di esse e diverrà anche sommamente probabile che le tesi stesse sieno meglio elaborate.

Non potrei proporvi a dirittura la stampa dell'intera tesi, perchè troppo grave sarebbe per molti giovani il sacrificio economico, ma non dispero che per queste disposizioni molti abbiano ad essere i lavori presentati stampati per intero.

Un titolo speciale del Regolamento riguarda gli Istituti e le Scuole annesse alla Facoltà.

Il concetto è di un mio illustre predecessore, ed a me parve, specialmente per gli ottimi risultati di alcune di queste scuole, buona cosa il rafforzarlo ed indirizzarlo verso pratiche mete.

La eccessiva individuazione delle materie, l'assoluta indipendenza didattica di ogni singolo insegnante, pur essendo elemento prezioso e da custodirsi gelosamente, non manca però di ingenerare una grande disarmonia fra' varî insegnamenti, un invadere dell'uno il campo dell'altro. Ciò si intende perfettamente da chi ricordi che la scienza è unica e che essa si svolge per gradi da una branca all'altra, e che esse quindi presentano sempre un certo grado di fusione fra di loro. Ma non è men vero che la passione

del proprio insegnamento spinge talora il singolo insegnante ad esagerarne i limiti

A contenere gli eccedenti in più equo ambito. Vi propongo anzitutto che le Facoltà, nelle prime sedute dell'anno, annunzino i programmi dei singoli insegnamenti. Ma ciò non è ancora sufficiente a garantire da tutti gli inconvenienti, chè l'Istituto della Facoltà è troppo vasto. Occorre che gl'insegnanti di materie più affini abbiano veste legale per riunirsi, per isvolgere i loro programmi, confluendo ad un unico fine e senza invasioni reciproche.

Questa modificazione profonda della nostra vita universitaria non può svolgersi per imposizione. È necessario che ad essa sia pronubo il vantaggio dei giovani e della scienza.

Perciò negli articoli che Vi propongo, ho dato disposizioni affinchè il concetto teorico possa esplicarsi largamente nella pratica e possa essere sanzionato da speciali diplomi che rappresenteranno indubbiamente un titolo di preferenza per le carriere di molti giovani.

Altre speranze ancora incitano a curare con amore questi istituti. Ed è che per i concorsi minori della vita professionale, possano valere questi certificati, e cessino le non sempre giuste e le non sempre illuminate concessioni di libere docenze.

Oggi, per la mancanza di titoli intermedî fra la laurea e la docenza, che dovrebbe solo significare la maturità per la cattedra, deriva una caccia alla docenza alla quale, per ragioni umane, non sempre sanno resistere gli insegnanti od il Consiglio Superiore. È da sperare che la possibilità di conseguire diplomi utili per i concorsi faccia cessare completamente lo sfruttamento della docenza per iscopi professionali.

Alle Scuole sul tipo di quelle che già funzionano e danno risultati splendidi si aggiunge inoltre una Scuola per i periti medici, una per gli ufficiali sanitari marittimi, una per le malattie della bocca.

Accennare ai nomi è accennare ad un proposito che deve maturare nel tempo, e dal quale saranno da attendersi risultati preziosi e non solo nell'ambito degli insegnamenti medici.

Sire!

Le nuove norme regolamentari che Vi propongo non innovano molto, ma tendono a spostare consuetudini viziose, e rispondono a desiderî manifestati ripetutamente da singoli e da Facoltà. Ed io confido che, qualora vogliate onorare della Vostra firma le nuove disposizioni, sia per venire un nuovo bene agli ordinamenti ed alle carriere professionali e scientifiche che derivano dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Il Numero 67 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 4 della legge 31 luglio 1862, n. 719;

Sentito il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il Regolamento speciale per la Facoltà di Medicina e Chirurgia annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

Art. 2.

Tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel suddetto Regolamento sono abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. Zanardelli.
N. Nasi.

Visto, *Il Guardasigilli:* Cocco-Ortu.

REGOLAMENTO SPECIALE per la Facoltà medico-chirurgica

Art. 1.

La Facoltà medico-chirurgica ha per fine:

a) di insegnare tutte le discipline attinenti agli studî della biologia umana e di promuoverne la coltura;

b) di abilitare all'esercizio professionale della medicina e della chirurgia;

c) di preparare al conseguimento di speciali diplomi.

Art. 2.

I corsi professati nella Facoltà si distinguono in preparatori, fondamentali e complementari.

Sono preparatori i seguenti:

1. Fisica;
2. Chimica inorganica ed organica;
3. Botanica;
4. Zoologia ed anatomia comparata dei vertebrati e degli invertebrati.

Sono fondamentali:

5. Anatomia umana normale;
6. Patologia;
7. Materia medica (farmacologia e tossicologia);
8. Patologia genenerale;
9. Anatomia patologica;
10. Patologia speciale medica;
11. Patologia speciale chirurgica;
12. Medicina legale;
13. Igiene e polizia medica;
14. Clinica medica;
15. Clinica chirurgica e medicina operatoria;
16. Clinica ostetrica e ginecologica;
17. Clinica oculistica;
18. Clinica dermosifilopatica;
19. Clinica delle malattie nervose e mentali.

Sono complementari:

1. Embriologia;
2. Chimica fisiologica;
3. Batteriologia;
4. Anatomia topografica;
5. Medicina operatoria;
6. Oto-rino-laringoiatria;
7. Pediatria.

Quando il corso di zoologia o quello di chimica fossero divisi in due cattedre, gli studenti dovranno frequentare tutti due i corsi, ma l'esame sarà unico.

Art. 3.

Agl'insegnamenti indicati nel precedente articolo possono aggiungersi, su proposta della Facoltà e col parere del Consiglio Superiore, altri insegnamenti complementari.

Art. 4.

I corsi di fisica, anatomia normale, fisiologia ed anatomia patologica sono biennali. Quelli di clinica medica e chirurgica sono triennali. Tutti gli altri corsi sono annuali.

Art. 5.

Alla fine di ciascun anno la Facoltà si raduna per la compilazione e la coordinazione degli orari e dei programmi di corso ed esami per l'anno successivo.

Art. 6.

I professori di chimica, fisica, botanica e delle due zoologie, compileranno programmi speciali per gli studenti di medicina, sui quali questi dovranno sostenere l'esame.

Tali programmi conterranno tutta la materia, svolta con quella estensione e profondità che sarà ritenuta necessaria per la coltura medica.

Art. 7.

Nessun anno di corso sarà valido se lo studente non si sia iscritto ed abbia frequentato almeno tre corsi obbligatori.

Art. 8.

L'insegnamento della Facoltà si compie in sei anni divisi in tre biennî. Potranno esservi inscritti tutti coloro che abbiano conseguita la licenza liceale. Ogni biennio costituisce un grado. Lo studente non potrà iscriversi al biennio successivo senza avere superato gli esami del biennio precedente.

Art. 9.

Il certificato di grado del primo biennio si concede agli studenti che abbiano superato gli esami di:

1. Chimica inorganica ed organica;
2. Fisica;
3. Botanica;
4. Zoologia ed anatomia comparata dei vertebrati ed invertebrati;
5. Anatomia umana normale.

Saranno ammessi al secondo biennio anche gli studenti che non avranno superato l'esame di anatomia umana: ma in tal caso per ottenere l'iscrizione al 4° anno dovranno essersi messi in regola con questo esame entro il 3° anno.

Per ottenere il certificato del secondo biennio lo studente dovrà aver superato gli esami di:

1. Fisiologia;
2. Anatomia patologica;
3. Patologia generale;
4. Patologia speciale medica;
5. Patologia speciale chirurgica;
6. Materia medica (farmacologia e tossicologia).

Per ottenere il certificato di grado del terzo biennio ed essere ammesso alla laurea dovrà aver sostenuti gli esami seguenti:

1. Clinica medica generale;
2. Clinica chirurgica;
3. Clinica delle malattie nervose e mentali;
4. Oftalmoiatria e clinica oculistica;
5. Igiene e polizia medica;
6. Medicina legale;
7. Clinica dermosifilopatica;
8. Clinica ostetrica e ginecologica.

Art. 10.

Per ciascuna di queste materie lo studente dovrà sostenere un esame speciale nel biennio in cui essa cada.

Per i corsi che durano più di un anno il professore potrà sincerarsi alla fine di ciascun anno del profitto ricavato dallo studente per mezzo di colloqui.

Il colloquio sostenuto davanti al professore della materia verterà esclusivamente sulla parte di corso professata nell'anno e si chiuderà con un voto di approvazione o disapprovazione, ma in nessun modo il risultato di esso potrà far incorrere gli studenti nella perdita dell'anno.

Art. 11.

Nelle Commissioni per gli esami speciali i liberi docenti della materia, che abbian fatto lezione nell'anno, parteciperanno per turno.

Per le materie in cui ciò è possibile, l'esame comprenderà, oltre la esposizione orale, anche una prova pratica. Le domande e le assegnazioni degli esperimenti verranno estratte a sorte dal candidato sui programmi di cui agli articoli 5 e 6.

Art. 12.

La durata degli esami speciali sarà di non meno di 20 minuti, non compreso il tempo per la prova pratica.

Art. 13.

Per accordi che intervengano fra i professori e siano sanzionati dalla Facoltà, due o più degli esami di cui all'articolo 9 potranno essere raggruppati insieme in un esame complessivo.

I punti saranno però attribuiti per ciascuna materia.

Tali esami dureranno tante volte 20 minuti, quante sono le materie riunite in un esame complessivo.

La Commissione d'esame sarà composta dei professori in numero non minore di tre delle materie o di materie affini, e di due liberi docenti o dottori aggregati delle materie su cui verte l'esame.

Art. 14.

Il numero degli esami speciali necessario a ciascuno studente per essere ammesso alla laurea è di 21.

A raggiungere tale numero gli studenti sceglieranno tra le materie insegnate a qualunque titolo nella Facoltà od in altra Facoltà o Scuola.

A tale scopo il Consiglio di Facoltà fisserà ogni anno nel marzo per l'anno successivo:

a) l'elenco dei corsi liberi della Facoltà e delle materie che possono ritenersi di coltura generale per l'iscritto alla Facoltà stessa e sieno professate a qualunque titolo nell'Università;

b) l'elenco di tutte le materie, che possono ritenersi d'importanza speciale per gli studî medici e sieno professate a qualunque titolo nelle Università.

Nell'elenco *a*) lo studente potrà scegliere i corsi liberi; nell'elenco *b*) i corsi liberi e le materie d'esame a complemento dei ventuno prescritti per la laurea, purchè detti corsi abbiano l'estensione di tre ore settimanali.

Tali elenchi verranno comunicati ad ogni preside di Facoltà, che raccoglierà le osservazioni di ciascun insegnante che possa esservi interessato.

Gli elenchi colle osservazioni degli insegnanti saranno trasmessi al Ministro che, udito il Consiglio Superiore, li approverà o respingerà tanto nel complesso, quanto nei casi singoli.

Di eventuali mutamenti, su domanda della Facoltà e dei professori, decide il Ministro, udita la Giunta del Consiglio Superiore.

Qualora un giovane voglia scegliere una materia non contemplata in questi elenchi, potrà farne dimanda al preside, dichiarando per iscritto l'intento speciale o generale di coltura per cui richiede tale iscrizione. Contro la decisione del preside avrà diritto di ricorso al Rettore che deciderà, udito, ove lo creda, il Consiglio Accademico.

Art. 15.

L'esame di laurea consiste nella discussione sopra una dissertazione scritta dal candidato su un tema liberamente scelto fra le materie fondamentali o complementari, e nella discussione di due tesi orali estratte a sorte sulle tre che il candidato dovrà presentare.

La dissertazione di laurea, se presentata manoscritta, dovrà essere accompagnata da non meno di 15 copie a stampa di un largo riassunto di essa.

Una Commissione composta come quelle per gli esami speciali giudicherà dell'ammissione della tesi alla discussione. Il libero docente, che fungerà da segretario, dovrà riferire per iscritto intorno ad essa.

Art. 16.

La tesi di laurea dovrà essere depositata in Segreteria almeno un mese prima del giorno fissato dalla Facoltà per l'esame, insieme con l'indicazione delle tre tesi orali. La segreteria ne rilascierà ricevuta e ne prenderà nota in apposito registro, nel quale sarà indicato il giorno della consegna.

Art. 17.

Per gli esami di laurea le Commissioni presiedute dal preside della Facoltà, debbono essere composte di 11 membri.

La Facoltà curerà che ogni Commissione sia composta dei professori ufficiali della materia prescelta per la tesi scritta e per le tesi orali e, qualora la tesi abbia attinenza con materia di altra Facoltà, anche di qualche professore di questa.

A completare la Commissione saranno chiamati quattro liberi docenti o dottori aggregati della materia o di materie affini, fra i quali non mancherà quegli sotto la cui direzione fosse stata fatta la tesi ed il segretario della Commissione per l'accettazione della tesi.

Art. 18.

Sulla dissertazione riferiranno il professore ufficiale della materia o di materia affine od anche un libero docente, qualora la tesi sia stata elaborata sotto la sua direzione o ne sia incaricato dal Preside.

Si avrà cura che tutti i membri della Commissione prendano conoscenza della tesi.

La discussione sulle tesi durerà non più di un'ora.

Le tesi orali dovranno vertere su materia diversa da quella della dissertazione scritta.

Art. 19.

I laureati in medicina che abbiano ottenuto il diploma di laurea presso una delle Università dell'estero che il Consiglio Superiore giudicherà essere di maggior fama, potranno essere ammessi all'esame di laurea secondo il disposto dall'articolo 140 della legge 13 novembre 1859.

Essi dovranno pagare tutte le tasse prescritte per la Facoltà e sostenere gli esami speciali nelle materie della cui conoscenza non avessero dovuto dar già prova per la laurea ottenuta.

Per la composizione di cui all'articolo 128 della legge 13 novembre 1859 saranno accordate non più di otto ore. Essa verterà su una delle materie professate nel secondo biennio, estratte a sorte.

Art. 20.

1. I giovani che abbiano conseguita la licenza in scienze naturali e siano provvisti della licenza liceale, o provenendo dall'Istituto tecnico superino un esame di latino ed italiano secondo il programma e nei modi che verranno prescritti da speciali istruzioni, potranno essere ammessi al 3° anno della Facoltà di medicina coll'obbligo di uniformarsi ai corsi ed esami prescritti per gli studenti di medicina.

2. I laureati in scienze naturali possono essere inscritti al 3° anno cogli stessi obblighi dei licenziati di cui al capoverso I. Qualora abbiano già frequentato e sostenuto l'esame di un corso biennale di anatomia normale colle relative esercitazioni, e di un corso biennale ed esame di fisiologia ed abbiano frequentato per un anno il corso di anatomia patologica possono essere inscritti al quarto anno coll'obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per tutte le altre materie prescritte per gli studenti di medicina.

3. I laureati in matematica e i laureati in fisica possono essere inscritti al 2° anno con obbligo della frequenza dei corsi e degli esami per le materie prescritte per gli studenti di medicina, salvo quelle nelle quali avessero già superato gli esami.

4. I laureati in chimica, che hanno la licenza universitaria in scienze naturali, ed i laureati in chimica e farmacia seguono la condizione dei laureati in scienze naturali, di cui al numero 3. I laureati in chimica, che hanno la licenza universitaria in scienze fisico-matematiche od in chimica, seguono la condizione dei laureati in matematica e fisica, di cui al numero 3.

5. I laureati in medicina veterinaria, quando siano forniti del diploma di licenza liceale, seguono la condizione dei laureati in scienze naturali di cui al numero 2.

6. Coloro che sono forniti del diploma di farmacista, purchè siano forniti pure del diploma di licenza liceale, possono essere inscritti al secondo anno; essi non hanno l'obbligo di frequentare i corsi prescritti pel diploma di farmacia, ma debbono sostenere nuovamente, fatta eccezione della chimica, tutti gli esami già superati pel conseguimento del predetto diploma, ed hanno inoltre l'obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per tutte le altre materie richieste per la laurea in medicina e chirurgia.

7. Gli ingegneri civili ed industriali possono essere inscritti al secondo anno, coll'obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per tutte le materie, fatta eccezione della fisica e della chimica.

9. I laureati in filosofia o lettere e i laureati in giurisprudenza possono essere inscritti al secondo anno, coll'obbligo della frequentazione ai corsi e degli esami per tutte le materie prescritte per la laurea in medicina e chirurgia.

I laureati e gli ingegneri di cui ai capoversi 2, 3, 4 e 7, che non sieno forniti della licenza dovranno superare l'esame, di cui al capoverso 1° di questo articolo.

Art. 21.

Gli insegnamenti della Facoltà potranno raggrupparsi, secondo l' affinità delle materie, associando anche insegnamenti di altre Facoltà, e costituirsi in « Istituti » e « Scuole di perfezionamento ».

Art. 22.

Possono costituirsi i seguenti Istituti:

1. Istituto anatomico;
2. Istituto fisiologico;
3. Istituto patologico;
4. Istituto di farmacologia;

Le seguenti Scuole:

5. Scuola per gli ufficiali sanitari (comunali e marittimi).
6. Scuola per i periti medici giudiziari;
7. Scuola per le malattie della bocca.

Art. 23.

Potranno istituirsi, sia come Istituti, sia come Scuole, sia come Istituti e Scuole, secondo che mirano a fornire titoli d'indole professionale o d'indole scientifica o dell'una e dell'altra insieme, le seguenti materie:

1. Clinica medica;
2. Clinica chirurgica;
3. Clinica delle malattie nervose e mentali;
4. Clinica pediatrica;
5. Clinica dermosifilopatica;
6. Clinica ostetrico-ginecologica;
7. Clinica oto-rino-laringoiatrica;
8. Clinica oculistica;
9. Igiene e polizia medica.

Art. 24.

Agli Istituti o Scuole non possono iscriversi che i laureati in medicina. Alla Scuola d' igiene potranno iscriversi anche i laureati in ingegneria e veterinaria e chimica e farmacia, ed agli Istituti di anatomia, fisiologia e patologia anche i laureati in scienze naturali.

Art. 25.

Gli Istituti si costituiscono fra professori ufficiali e liberi docenti per associazione di cattedre affini o complementari.

I singoli insegnanti costituiscono il Consiglio dell'Istituto di cui è direttore il titolare della cattedra che vi dà il nome.

Art. 26.

Gli Istituti potranno costituirsi col consenso di tutti i professori che dovranno farne parte. Essi dovranno presentare al Ministro la domanda relativa, accompagnata da uno schema di Regolamento interno, e dalla dimostrazione di possedere tutti i mezzi atti a raggiungere lo scopo che si prefiggono, sia rispetto al personale insegnante, sia rispetto al materiale.

Per ragioni speciali potranno essere dotati dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Art. 27.

Gli insegnamenti negli Istituti durano un anno scolastico. I corsi in essi professati potranno fondersi coi corsi di Facoltà, ma non meno di un'ora speciale la settimana sarà riserbata ai soli iscritti.

I corsi liberi professati nell'Istituto, quando siano in armonia con tutte le norme prescritte per l'esercizio della libera docenza, saranno equiparati ai corsi liberi di Facoltà.

Art. 28.

Il Consiglio dell'Istituto può, udita la Facoltà, imporre tasse d'iscrizione, di laboratorio e di diploma.

All'effetto delle tasse scolastiche gli aspiranti ai diplomi speciali saranno considerati come uditori.

Art. 29.

Alla dotazione degli Istituti concorrono per metà le tasse di coloro che vi facciano esercizi o compiano lavori. La rimanente metà sarà devoluta a rimunerare gli insegnanti, gli assistenti e gli inservienti.

Art. 30.

L'istituto rilascia un diploma firmato dal Direttore dell'Istituto e dal Rettore, ed ove stabilisca degli esami, un certificato dei punti ottenuti.

Art. 31.

Le Scuole hanno uno scopo pratico di perfezionamento.

Esse si regolano sulle stesse norme degli Istituti, ma sono indipendenti dall'orario scolastico e possono valersi di insegnanti che non sieno professori dell'Università.

Art. 32.

Il valore dei diplomi sarà determinato dal Ministero della Pubblica Istruzione: per quelli della Scuola d'igiene, di concerto col Ministro per gl'Interni: per quelli della Scuola per i periti medici, d'accordo col Ministro di Grazia e Giustizia.

Art. 33.

Oltre agli Istituti o Scuole di cui agli articoli 22 e 23, altre Scuole ed Istituti potranno costituirsi dal Ministro, su proposta delle Facoltà ed udito il Consiglio Superiore.

Articolo transitorio.

Art. 34.

Il Rettore disporrà per l'applicazione immediata del Regolamento.

Questo non si applica agli studenti già iscritti, salvo che non ne facciano speciale domanda.

A questi il Rettore, udita la Facoltà, potrà accordare tutte le facilitazioni necessarie a che il nuovo adattamento si compia senza danni di carriera per gli studenti.

Roma, il 13 marzo 1902.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro della Pubblica Istruzione
N. NASI.

REGOLAMENTO per la Scuola di Farmacia

SIRE!

Non molte, nè molto profonde sono le riforme che mira a introdurre nelle Scuole di Farmacia il Regolamento che mi onoro di sottoporre alla Vostra Augusta firma. Nondimeno sono quelle che da molte voci autorevoli venivano reclamate e che, attuate, porteranno, ne ho fiducia, un miglioramento notevole in questo ordine di studi.

Assai disparate sono le opinioni delle persone più competenti in riguardo ad una radicale riforma degli studî farmaceutici. Uomini di scienza autorevolissimi vorrebbero che gli studî farmaceutici, pel conseguimento del diploma professionale, non si facessero nelle Università, ma si aggregassero agli Istituti tecnici, costituendovi come una nuova sezione.

E la loro opinione fondano sul fatto che per tutte le materie costitutive, appartenenti alle facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali e a quella di medicina e chirurgia, si domandano, e in molte Scuole già esistono, insegnamenti speciali, più elementari, di indole prevalentemente pratica: onde è che sembrerebbe loro conveniente di allontanare le Scuole di farmacia dalla Università, dove le scienze fondamentali debbono essere insegnate nella loro forma più elevata e con poco riguardo alle applicazioni. In tal modo credono che si raggiungerebbe l'intento di avere dei professionisti più esperti, più adatti alle mansioni a cui saranno chiamati, specialmente se in queste sezioni si istituissero delle vere e proprie farmacie per l'insegnamento pratico, riservando poi alle Facoltà di Scienze di conferire il diploma di laurea in Chimica e Farmacia, la cui importanza così verrebbe a farsi maggiore. Ma dall'altra parte e da professori delle Scuole di Farmacia e da Associazioni Farmaceutiche, ora bene organizzate e assai autorevoli, e dagli studenti si chiede di innalzare la dignità del diploma professionale, in considerazione delle funzioni più elevate cui è chiamato oggi il farmacista: cosicchè si è anche domandato che il diploma attuale per l'esercizio della farmacia si trasformi in quello di laurea in farmacia: la qual cosa certo non potrebbe farsi che esigendo, per l'ammissione alle scuole, l'attestato di aver compiuto gli stessi studi secondari che si richiedono per l'ammissione al corso per la laurea in chimica e farmacia.

Per la prima di queste riforme, senza entrare in discussione sul merito di essa, non sembra che i tempi sieno ancora maturi: essa certo non raggiungerebbe lo scopo di rialzare, se ve ne fosse bisogno, il prestigio del diploma professionale: nè d'altra parte si può pensare di elevare a laurea l'attuale diploma, ostacolando l'entrata alle Scuole degli studenti; giacchè, dato il bisogno di farmacisti esercenti che vi è in questo momento, le conseguenze di tali misure restrittive non potrebbero essere che nocive, e renderebbero inevitabile la concessione dell'esercizio a persone non munite del necessario diploma. Per tali motivi è sembrato opportuno il dover rinunziare, per adesso, a mutamenti profondi, e limitarsi, invece, a quelli che paiono più urgenti, che sono più universalmente domandati, e tali da potersi introdurre senza aggravî del bilancio e senza spostamenti, le cui conseguenze non è sempre facile di prevedere.

Nel Regolamento che Vi propongo di approvare, gli studî della Scuola di Farmacia sono ripartiti in due bienni, e lo studente consegue alla fine del primo uno speciale attestato di licenza: questo provvedimento, oltre che da misure disciplinari, è autorizzato anche da questo che in realtà nel primo biennio il giovane si dedica agli studî fondamentali; nel secondo, a quelli che hanno indirizzo prevalentemente farmaceutico, o sono alla farmacia di immediato sussidio; più libero restando di frequentare le esercitazioni di chimica, di chimica farmaceutica o di farmacognosia. Nel corso che conduce alla laurea in chimica e farmacia, alla geologia si è sostituita l'igiene. Questo cambiamento era consigliato dal fatto che i laureati in chimica e farmacia, oltre che all'esercizio professionale, si indirizzano alla carriera del chimico igienista, dei chimici direttori od assistenti nei laboratorî municipali, e così via dicendo: per questa ragione è parso utile rafforzare la loro cultura in tutto ciò che all'igiene si riferisce.

Assai proficui, è a credersi, saranno gli esercizi di farmacognosia. Pur troppo, le condizioni dei nostri laboratori scientifici, non consentiranno che da tali esercizi si tragga per ora tutto quel profitto che se ne avrebbe se si disponesse di ampi locali o di larghi mezzi; tuttavia nella speranza che a questo si possa col tempo e gradatamente provvedere certo è che l'insegnamento pratico della farmacognosia, ancorchè dato con mezzi ristretti, produrrà ottimi risultati.

Necessario si è ormai reso l'insegnamento della bromatologia: esso figura tra quei corsi della Scuola, nei quali è obbligatorio l'esame, per gli aspiranti alla laurea, sebbene nessuna cattedra ufficiale sia stata ancora istituita, e l'insegnamento ne sia impartito in molte Università solo come corso libero. È da augurarsi che là dove speciali circostanze, e di numerosa scolaresca e di eccezionale valore d'insegnanti lo richiedano, possa tale insegnamento istituirsi anche per incarico, ma agli effetti dell'esame può essere sufficiente che la bromatologia venga insegnata anche in un corso libero.

Una riforma assai importante è quella che riguarda l'esame finale di diploma e di laurea nelle sue relazioni colla pratica farmaceutica. Coi Regolamenti fin oggi in vigore alla fine del terzo e, rispettivamente, del quarto anno gli studenti, finiti i loro corsi e superati gli esami speciali, dovevano frequentare, per la durata di un anno solare, una farmacia a ciò espressamente autorizzata, per farvi la pratica farmaceutica: compiuto l'anno solare di pratica, si sottoponevano all'esame finale di diploma e di laurea, dopo avere ormai abbandonato da un anno gli studi, senza essere in realtà interrogati sulla pratica farmaceutica. La quale perciò si riduceva, nel caso più generale, solo all'iscrizione presso la farmacia autorizzata, giacchè, a tacere di altre cause, non ostante le inevitabili larghezze nel concedere alle farmacie l'autorizzazione di tener praticanti, ristrettissimo era ed è il loro numero rispetto a quello degli studenti.

A questo stato di cose, veramente poco decoroso, si potrebbe nel miglior modo provvedere con l'istituzione di farmacie-scuole bene organizzate, nelle quali gli studenti potessero con serietà esercitarsi per un tempo determinato, dopo il quale fosse loro imposto l'obbligo di sostenere un esame pratico: ma, dato il numero grande degli studenti di farmacia, a tale istituzione, per parte dello Stato, non è ora da pensare. Conveniente invece è sembrato il lasciare che lo studente abbia libertà di esercitarsi nella pratica farmaceutica durante il triennio, o il quadriennio, ma più specialmente però durante il quarto o il quinto anno, in quella farmacia che egli crederà meglio rispondente al suo scopo, e separare poi l'esame orale e pratico nelle materie scientifiche, da darsi alla fine dell'ultimo anno di corso, da quello pratico e professionale da sostenersi l'anno dopo davanti ad una Commissione, di cui facciano parte anche due provetti farmacisti. In questo esame pratico e professionale lo studente sarà interrogato sulla pratica farmaceutica, sulla farmacopea, sulla legislazione sanitaria, in quanto essa ha attinenza colla farmacia, e dovrà riconoscere droghe e piante medicinali. In tal guisa lo studente sarà obbligato a provvedere, nel modo che crederà migliore, alla sua cultura pratica e professionale, e le Scuole non si vedranno costrette a concedere autorizzazioni, che solo la necessità ha fino ad ora giustificato.

Queste sono, Maestà, le principali e più utili riforme contenute nel Regolamento, al quale spero vogliate apporre la Vostra Augusta firma.

Il Numero **68** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 4 della legge 31 luglio 1862, n. 719;

Sentito il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il Regolamento speciale per la Scuola di Farmacia annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

Art. 2.

Tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel suddetto Regolamento sono abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.

N. NASI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

REGOLAMENTO SPECIALE per le Scuole di Farmacia

Art. 1.

Le Scuole di Farmacia hanno per iscopo:

a) di conferire il diploma per l'abilitazione all'esercizio professionale della Farmacia;

b) di conferire, nelle Università a ciò designate, la laurea in Chimica e Farmacia che, oltre all'abilitare all'esercizio professionale della Farmacia, dà ai laureati i diritti che sono determinati dalle leggi e dai Regolamenti di pubblica istruzione e di sanità.

Art. 2.

Le materie fondamentali, tanto per il diploma che per la laurea, sono comprese fra quelle della Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali e della Facoltà di medicina e chirurgia: per le stesse materie potranno essere istituiti insegnamenti speciali per la Scuola. I relativi insegnanti e quello di Chimica farmaceutica e tossicologica costituiscono il Consiglio della Scuola di farmacia, del quale fanno parte anche gli insegnanti dei corsi complementari, istituiti espressamente per la Scuola. Il professore di Chimica farmaceutica e tossicologica è aggregato alla Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali.

Art. 3.

Le materie fondamentali della Scuola di Farmacia sono le seguenti:

1. Chimica inorganica ed organica;
2. Fisica sperimentale;
3. Botanica generale;
4. Mineralogia;
5. Chimica farmaceutica e tossicologia;
6. Materia medica (farmacognosia) e farmacologia;
7. Zoologia;
8. Igiene.

Art. 4.

Nel proporre la istituzione di nuovi insegnamenti, la Scuola di Farmacia dovrà mirare preferibilmente a quelli che servano a completare i già esistenti, specialmente in riguardo alle applicazioni delle scienze insegnate ed alla pratica professionale farmaceutica.

Art. 5.

La Scuola di Farmacia ha un Direttore nominato dal Re, tra i professori ordinari insegnanti della Scuola, sopra una terna proposta dalla Scuola medesima. Il Direttore dura in carica un triennio ed è rieleggibile. Egli ha le stesse attribuzioni e gli stessi diritti dei Presidi di Facoltà. Ne fa le veci in sua assenza il professore ordinario anziano.

Art. 6.

Il Direttore della Scuola di Farmacia comunica i programmi e

gli orari degli insegnamenti alla Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali e a quella di medicina e chirurgia, le quali, in adunanze a cui interverrà il Direttore della Scuola, potranno esporre le loro osservazioni e proporre cambiamenti ai programmi ed agli orari di quelli insegnamenti, che appartengono anche ai loro corsi.

Art. 7.

Ai corsi di studio per gli aspiranti al diploma professionale di farmacia sono ammessi coloro che sieno forniti dell'attestato di promozione dal 2° al 3° anno di Liceo o dal 3° al 4° anno di Istituto tecnico. L'ammissione ai corsi per gli aspiranti alla laurea in chimica e farmacia è regolata dalle stesse norme che valgono per l'ammissione ai corsi della Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali.

Art. 8.

Gli insegnamenti della Scuola vengono impartiti mediante lezioni teoriche e dimostrative e sperimentali, e mediante esercizî pratici nei gabinetti e nei laboratori.

Art. 9.

Nelle Scuole di Farmacia si danno quattro sorta di prove:

1. Esami speciali;
2. Esami pratici;
3. Esami di diploma;
4. Esami di laurea.

Art. 10.

Gli esami speciali si danno di regola alla fine degli anni prescritti per ciascun corso.

Le domande verranno estratte a sorte fra quelle stabilite nei relativi programmi di esame fissati nel Consiglio della Scuola.

Art. 11.

Allo scopo indicato nell'articolo precedente, la Scuola si raduna alla fine di ciascun anno per la compilazione e la coordinazione degli orarî e dei programmi di corso e di esame per l'anno successivo.

Art. 12.

Le prove pratiche consistono in esperienze relative alla scienza o ramo di scienza, su cui esse vertono. Le modalità saranno fissate dalla Scuola caso per caso.

Art. 13.

Nessun anno di studio sarà valido, se lo studente non si sia inscritto almeno a tre corsi obbligatorî.

A questo effetto si considerano corsi obbligatorî anche quelli complementari, purchè lo studente ne sostenga l'esame e le esercitazioni nei laboratori di chimica e di chimica farmaceutica.

Art. 14.

I professori potranno assicurarsi, sempre che lo credano opportuno, per mezzo di colloqui o di prove sperimentali, del profitto ricavato dagli alunni. Questi colloqui e prove sperimentali, serviranno di criterio per l'ammissione da uno ad altro ordine di esercitazioni pratiche nella stessa materia.

Art. 15.

Nella Scuola di Farmacia, per gli aspiranti al diploma professionale si conferiscono due gradi e gli studi ed esercizi obbligatorî sono ripartiti in due bienni: al termine del primo biennio si conferisce la licenza in farmacia, al termine del secondo il diploma in farmacia.

Art. 16.

Il Consiglio della Scuola indicherà quali sieno gli esercizî obbligatorî per il conseguimento dei singoli gradi e quali di essi possano essere compresi nel numero dei corsi obbligatorî all'effetto dell'iscrizione di cui all'articolo 13.

Il Consiglio stesso determinerà ogni anno quale somma gli studenti debbano versare in segreteria come contributo per le spese di laboratorio per le singole esercitazioni pratiche.

Art. 17.

Nel primo biennio i corsi ed esercizî obbligatorî sono i seguenti:

Chimica inorganica ed organica;
Fisica sperimentale;
Botanica generale;
Mineralogia;
Chimica farmaceutica e tossicologica;
Esercizi di preparazioni e di analisi chimica nel laboratorio di chimica farmaceutica.

Nel secondo biennio:

Chimica farmaceutica e tossicologica;
Materia medica (farmacognosia) e farmacologia;
Esercizi di chimica farmaceutica;
Esercizi di farmacognosia (se le condizioni dei laboratori lo permettono).

Durante il triennio, e specialmente durante il 4° anno, lo studente si eserciterà liberamente nella pratica farmaceutica presso una farmacia da lui scelta. Il tempo complessivo della pratica non dovrà essere inferiore ad un anno solare, e dovrà risultare da attestazioni rilasciate dai direttori delle farmacie presso le quali abbia esercitato la pratica. Un semestre almeno di questa pratica farmaceutica dovrà esser compiuto dallo studente dopo aver superati tutti gli esami speciali e quello generale prescritto per la fine del 3° anno.

Art. 18.

Gli esami speciali prescritti per ottenere la licenza in farmacia sono i seguenti:

Chimica inorganica ed organica;
Fisica;
Botanica;
Mineralogia;
Chimica farmaceutica e tossicologica (inorganica od organica).

Anche se la chimica inorganica ed organica costituissero due corsi distinti, lo studente dovrà frequentarli, ma sosterrà un unico esame sopra apposito programma approvato dalla Scuola.

Inoltre lo studente dovrà sostenere una prova pratica sull'analisi chimica, secondo le norme che saranno stabilite dalla Scuola.

Superati questi esami e questa prova, lo studente conseguirà il certificato di licenza, col quale potrà essere ammesso al 2° biennio di studî.

Gli esami speciali per ottenere il diploma in farmacia sono i seguenti:

Chimica farmaceutica e tossicologica (organica od inorganica):
Materia medica (farmacognosia e farmacologia);
Un altro esame sopra una materia scelta dal candidato fra quelle di cui all'articolo 24.

Nelle Scuole in cui vi fosse l'insegnamento della bromatologia, questa sarà materia obbligatoria di esame.

Art. 19.

L'esame di diploma professionale di farmacia si dà in due sedute, una alla fine del terzo ed una alla fine del quarto anno; alla fine del terzo il candidato dovrà superare le seguenti prove:

Un'analisi qualitativa che il candidato eseguisce nel laboratorio di chimica farmaceutica, in presenza di due membri almeno della Commissione esaminatrice, alla quale ne renderà conto con apposita relazione scritta;

Un'analisi o preparazione, estratta a sorte, di due prodotti farmaceutici da eseguirsi nel laboratorio di chimica farmaceutica sotto la sorveglianza del direttore;

Una prova orale nella quale il candidato è tenuto alla discussione ragionata dagli esami precedenti, e a rispondere a qualunque interrogazione sui soggetti più comuni e più importanti dell'analisi chimica. Il candidato non può essere ammesso alla prova orale se non ha superato le due prove pratiche.

Alla fine del quarto anno il candidato dovrà presentarsi ad un esame pratico e professionale, nel quale dimostrerà la sua conoscenza dei medicamenti, delle droghe o delle piante e dovrà rispondere sull'arte di ricettare, sulla farmacopea e sulla legislazione sanitaria, in quanto essa ha attinenza colla farmacia.

Art. 20.

Lo studente che provenga dagli Istituti tecnici non si potrà presentare all'esame pratico e professionale se, durante il quadriennio, non avrà dato prova di possedere una cognizione del latino sufficiente per l'intelligenza delle farmacopee e delle ricette che fossero scritte in questa lingua.

Tale prova sarà sostenuta davanti ad una Commissione composta di un professore della Scuola, di un professore della Facoltà di Lettere e di un membro estraneo.

Art. 21.

La Commissione per l'esame di diploma alla fine del 3° anno è costituita da cinque membri fra i quali saranno sempre il Direttore della Scuola, presidente, e i professori di chimica, di chimica farmaceutica e tossicologica, di materia medica (farmacognosia) e farmacologia, e un libero docente scelto tra quelli che insegnano effettivamente nella Scuola.

Mancando uno dei professori ufficiali delle materie, di cui al capoverso precedente, od essendo lo stesso Direttore insegnante di una di esse, o mancando un libero docente insegnante nella Scuola, il Consiglio potrà scegliere un altro professore ufficiale insegnante nella Scuola o nella Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali, o in quella di medicina e chirurgia, e un libero docente insegnante in una delle due Facoltà.

Per l'esame pratico e professionale, alla Commissione così costituita si aggiungeranno due provetti farmacisti da nominarsi dal Rettore, su proposta della Scuola.

Art. 22.

Nella Scuola di farmacia per gli aspiranti alla laurea di chimica e farmacia si conferiscono due gradi; e gli studî ed esercizi relativi sono ripartiti in due bienni ed un anno di pratica farmaceutica. Al termine del primo biennio si conferisce la licenza in chimica e farmacia, e alla fine del 5° anno la laurea in chimica e farmacia.

Gli studî ed esercizi obbligatorî del primo biennio sono i seguenti:

Fisica sperimentale con esercizi pratici in laboratorio;
Chimica inorganica ed organica;
Botanica con esercizi in laboratorio, specialmente sulle piante officinali;
Mineralogia con esercizi in laboratorio;
Zoologia;
Chimica farmaceutica e tossicologica;
Esercitazioni di preparazioni chimiche nel laboratorio di chimica farmaceutica.

Nel 2° biennio:

Chimica farmaceutica e tossicologica;
Materia medica (farmacognosia) e farmacologia;
Igiene;
Bromatologia (dove esiste l'insegnamento);
Esercitazioni di analisi chimica qualitativa e quantitativa nel laboratorio di chimica generale (biennali);
Esercitazioni di chimica farmaceutica, tossicologia e zoochimica nel laboratorio di chimica farmaceutica (biennali);
Esercizi di farmacognosia e di bromatologia, da eseguirsi, anche nel quinto anno, in quei laboratorî che saranno indicati dalla Scuola.

Durante il secondo biennio, e specialmente durante il 5° anno, lo studente si eserciterà liberamente nella pratica farmaceutica secondo il disposto dell'articolo 17. Un semestre almeno di questa pratica dovrà essere compiuto dallo studente dopo aver superato tutti gli esami speciali e quello generale prescritto per la fine del 4° anno.

Nel caso che per alcune materie fondamentali fossero istituiti corsi speciali per la Scuola, il Consiglio stabilirà se gli studenti aspiranti alla laurea debbano seguire questi corsi speciali, oppure quelli impartiti nelle Facoltà di scienze e di medicina.

Art. 23.

Gli esami speciali prescritti per ottenere la licenza in chimica e farmacia sono i seguenti:

Chimica inorganica ed organica;
Fisica;
Botanica;
Mineralogia;
Chimica farmaceutica e tossicologica (inorganica od organica)'
Zoologia.

Inoltre lo studente dovrà sostenere una prova teorico-pratica riguardante le preparazioni chimiche.

Se la chimica inorganica ed organica costituissero due corsi distinti, lo studente dovrà frequentarli tutti e due e sostenerne separatamente l'esame.

Superati questi esami e questa prova allo studente verrà rilasciato il certificato di licenza, col quale potrà essere ammesso al 2° biennio di studî.

Gli esami speciali per il 2° biennio sono i seguenti:

Chimica farmaceutica (organica od inorganica);
Materia medica (farmacognosia) e farmacologia;
Igiene.

Due altri esami sopra materie scelte dal candidato fra quelle di cui all'articolo 24.

Nelle Scuole in cui vi fosse l'insegnamento della bromatologia essa sarà materia obbligatoria di esame.

Lo studente, inoltre, dovrà superare una prova pratica di farmacognosia, e, alla fine del 3° anno, una di chimica analitica e una di chimica farmaceutica.

Art. 24.

Le materie sulle quali, oltre a quelle tassativamente indicate, lo studente potrà sostenere l'esame, a seconda di quanto è detto negli articoli 18 e 23, potranno essere da lui scelte tra quelle insegnate a qualunque titolo nella Scuola o nelle Facoltà, e dal Consiglio della Scuola specialmente indicate.

A tale scopo il Consiglio della Scuola fisserà ogni anno, nel marzo, per l'anno successivo:

a) l'elenco dei corsi liberi della Scuola e quello delle materie di coltura generale che si possano ritenere particolarmente importanti per la Scuola e sieno professate a qualunque titolo nell'Università;

b) l'elenco di tutte le materie che possano ritenersi d'importanza speciale per la farmacia e sieno professate a qualunque titolo nelle Università.

Nell'elenco *a*) lo studente potrà scegliere i corsi liberi; nell'elenco *b*) i corsi liberi e le materie di esame a complemento di quelle tassativamente prescritte (purchè si tratti di corsi che abbiano l'estensione di tre ore almeno settimanali).

Tali elenchi verranno comunicati ai presidi delle Facoltà che cureranno di raccogliere le osservazioni degli insegnanti che potessero esservi interessati. Gli elenchi con le osservazioni degli insegnanti saranno trasmessi al Ministro, che, udito il Consiglio Superiore, potrà approvarli o respingerli tanto nel complesso quanto nei casi singoli.

Di eventuali mutamenti, su domanda della Facoltà o degli insegnanti, decide il Ministro, udita la Giunta del Consiglio Superiore.

Qualora un giovane voglia scegliere una materia non contemplata in questi elenchi, potrà farne domanda al Direttore della Scuola, dichiarando per iscritto l'intento speciale o generale di cultura per cui richiede tale iscrizione. Contro la decisione del Direttore lo studente avrà diritto di ricorso al Rettore, che deciderà, udito, ove lo creda, il Consiglio Accademico.

Art. 25.

L'esame di laurea in Chimica e Farmacia si dà in due sedute, una alla fine del quarto ed una alla fine del quinto anno.

Alla fine del 4° anno lo studente dovrà:

superare tre prove di analisi chimica, qualitativa, quantitativa

e tossicologica da eseguirsi, sotto la sorveglianza di almeno due membri della Commissione esaminatrice, nel laboratorio di Chimica farmaceutica;

superare una prova di analisi e preparazione, estratta a sorte, di due prodotti farmaceutici, pure da eseguirsi come all'alinea precedente:

presentare una tesi di laurea, di indole possibilmente sperimentale, sopra un argomento scelto liberamente dal candidato in Chimica farmaceutica o in materie strettamente affini alla Farmacia. Le dissertazioni di laurea, se presentate manoscritte, dovranno essere accompagnate da non meno di quindici copie a stampa di un largo riassunto delle medesime. La tesi dovrà essere depositata nella Segreteria universitaria, almeno un mese prima della data fissata dalla Scuola per l'esame, insieme con il titolo di tre tesi orali che lo studente si offre di svolgere davanti alla Commissione esaminatrice, scelte in materie obbligatorie, diverse da quella che forma oggetto della dissertazione. Per l'ammissione della tesi alla discussione verrà nominata dal Direttore una Commissione composta del professore della materia, di un professore di materia affine e di un libero docente della materia o di materia affine: questo ultimo fungerà da segretario, e stenderà una relazione scritta sulla tesi;

sostenere un esame orale che comprende la discussione delle prove pratiche e della tesi presentata e di due tesi orali estratte a sorte fra le tre presentate dal candidato.

Sulla dissertazione riferiranno il professore ufficiale od il libero docente, sotto la cui direzione o nel cui laboratorio fosse stata elaborata la tesi, oppure altro docente cui ne fosse stato dato incarico dal Direttore.

La durata complessiva della prova orale non sarà maggiore di un'ora.

Alla fine del 5° anno il candidato dovrà presentarsi ad un esame pratico e professionale secondo quanto è detto all'articolo 19.

Quei giovani che si occupassero di ricerche originali per la tesi di laurea, potranno ottenere, su proposta del Direttore del laboratorio in cui lavorano e dietro parere favorevole del Consiglio della Scuola, di presentare la dissertazione e di sostenere l'esame di laurea alla fine del 5° anno.

Art. 26.

La Commissione per l'esame di laurea in chimica e farmacia si compone di undici membri ed è presieduta dal Direttore della Scuola.

Fanno parte della Commissione, oltre il presidente, sei professori della Scuola di Farmacia, tra i quali sempre quello di chimica, e chimica farmaceutica e tossicologia, di materia medica (farmacognosia) e farmacologia, e di botanica, e quattro liberi docenti, preferibilmente insegnanti nella Scuola o altrimenti insegnanti nelle Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali, o in quella di medicina e chirurgia; fra questi non mancherà quello nel cui laboratorio o sotto la cui direzione fosse stata elaborata la tesi ed il segretario della Commissione per l'accettazione delle tesi.

Per l'esame professionale e pratico si aggiungeranno due esperti farmacisti secondo quanto è detto all'articolo 21.

Per gli studenti provenienti dall'Istituto tecnico si applicheranno le disposizioni dell'articolo 20.

Art. 75.

I laureati in Scienze naturali, in Fisica, in Medicina e Chirurgia ed in Agraria aspiranti alla laurea in chimica e farmacia sono ammessi al 3° anno con l'obbligo di frequentare i corsi e le esercitazioni, di superare gli esami mancanti e prescritti per la laurea in chimica o farmacia e di compiere la pratica farmaceutica.

I laureati in chimica possono essere ammessi al 4° anno, purchè frequentino od abbiano frequentato, per un biennio, il corso di chimica farmaceutica e tossicologica con i relativi esercizi, ne superino l'esame e compiano l'anno solare di pratica. Coloro che hanno conseguito il diploma in farmacia possono essere ammessi al 3° anno di chimica e farmacia, quando abbiano nel frattempo conseguita la licenza liceale o d'Istituto tecnico (sezione fisico-matematica) e ripetano gli esami di quelle discipline che la Scuola indicherà caso per caso.

Art. 28.

I laureati in Chimica, Fisica, Scienze naturali, Medicina e Chirurgia ed Agraria aspiranti al diploma professionale debbono seguire il corso biennale di chimica farmaceutica e tossicologica coi relativi esercizi, fare l'anno solare di pratica e sostenere l'esame di diploma come all'articolo 19.

Art. 29.

I laureati in medicina veterinaria, aspiranti al diploma, possono essere ammessi al 3° anno, quando comprovino di aver seguito, per un anno, il corso di chimica farmaceutica.

Qualsiasi altra laurea o diploma non dà diritto ad abbreviazione di corso.

Art. 30.

Tutti coloro contemplati negli articoli 27, 28, 29 che provenissero dagl'Istituti tecnici dovranno, prima di essere ammessi all'esame pratico professionale, sostenere la prova di latino di cui all'articolo 20.

Articolo transitorio.

Art. 31.

Il Rettore disporrà per l'applicazione immediata del Regolamento.

Questo non si applica agli studenti già iscritti, salvo che non ne facciano speciale domanda.

A questi il Rettore, udita la Facoltà, potrà accordare tutte le facilitazioni necessarie a che il nuovo adattamento si compia senza danni di carriera per gli studenti.

Roma, il 13 marzo 1902.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro della Pubblica Istruzione
N. NASI.

REGOLAMENTO per la Facoltà di Giurisprudenza

SIRE!

Nel mirabile moto del tempo nostro, che rinnovella gli studî per feconde applicazioni di nuovi metodi e per non previste connessioni fra scienze, un dì ritenute estranee, anche le Facoltà di giurisprudenza vogliono essere indirizzate a nuovi fini di cultura più vasta e più compiuta, affinchè si affermino sempre meglio come rami distinti, ma non isolati, del gran tronco dell'umano sapere. Nuove cattedre sono a ciò necessarie, segnatamente per le discipline sociali e politiche, il cui mirabile sviluppo già da gran tempo si trova a disagio nello stampo che altra epoca, con altre esigenze, impresse alle Facoltà sopradette. Nè può essere lontano il giorno in cui, secondando il bisogno di crescente specializzazione e conseguente intensificazione della vigile ricerca scientifica, dovrà pervenirsi alla razionale distinzione delle Facoltà giuridiche in due parti, delle quali l'una s'indirizzi piuttosto allo studio autonomo del diritto privato e l'altra a quello del diritto pubblico.

Ma non potendosi, per ragioni varie, attingere di un tratto quest'alto segno, giova almeno prepararlo, adoperando i mezzi migliori, che, allo stato delle cose, riescono possibili; ed a ciò intendono alcune delle nuove disposizioni, che ho l'onore di proporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

Sono esse contenute nell'articolo 3, dove si spiana la via all'istituzione di nuovi insegnamenti, non senza aver riguardo alle con-

dizioni varie delle diverse Università, in guisa che la spinta verso tale istituzione non preceda nè soverchi i bisogni e i mezzi effettivi.

Sono contenute negli articoli 22 e 23, dove si consente e si disciplina la creazione di Seminari giuridici o scuole di perfezionamento, che per l'esperienza nostrana ed estera si appalesano come ottimo ausilio all'incremento degli alti studî, pur senza imporre un grave dispendio al pubblico erario.

Sono esse contenute, infine, nell'articolo 16, dove si prescrive ad ogni giovane di esercitare, entro certi limiti, il proprio indipendente e responsabile giudizio nella scelta di alcuni corsi dentro e fuori della propria Facoltà, in maniera da sospingerlo gradatamente verso una specializzazione, che indarno può sperarsi con le regole vigenti.

Ma accanto agli alti fini della scienza, cui l'Università deve innanzi tutto servire, non vanno dimenticati gli scopi pratici che sono più alla portata e nelle aspirazioni della grande massa degli studiosi, cioè la preparazione all'esercizio delle professioni forensi.

Certo è che nel vigente ordinamento, anche lo studio del diritto positivo riesce, in complesso, manchevole e superficiale. I giovani sia per la molteplicità delle materie obbligatorie, sia per la naturale tendenza ad occuparsi preferibilmente di quelle che richiedono studio meno faticoso e perseverante, pervengono alla laurea con insufficiente cognizione di ciò che più servirà ad essi nell'esercizio professionale. Indi la necessità di mezzi adatti per ovviare anche a questi danni.

Il primo di questi mezzi consiste nella istituzione di speciali cattedre di pratica forense per il diritto civile, il diritto commerciale e il diritto penale, che dischiudono ai giovani la via d'istruirsi e perfezionarsi, non solo nelle esigenze professionali del procedimento innanzi alle varie giurisdizioni e Corti di giustizia, ma anche nella disciplina della logica giuridica e nella ginnastica della parola, ovviando ad un vizio troppe volte lamentato nei metodi delle nostre Facoltà giuridiche.

L'altro mezzo consiste nel rafforzamento del sistema degli esami, allo scopo di regolare la distribuzione progressiva delle materie, che i giovani si scelgono di anno in anno, e di invigilare dappresso al loro studio e profitto.

Si istituisce quindi un esame di licenza, che divide in due periodi eguali il compiuto quadriennio degli studî giuridici, e corona, con apposite prove obbligatorie, l'opera dei primi due anni, nei quali la mente dei giovani sarà chiamata ad una serie di studî sufficientemente distinti da quelli dei due anni ulteriori. Ed anche quest'esame di licenza, come la laurea, s'impernia in una tesi scritta: sembrando necessario di chiamare i giovani più d'una volta a quel genere di esperimento, che solo riesce a mettere in opera e in luce le loro qualità d'ordine nelle ricerche e di intensità negli studî.

Giovando infine, che nelle materie di studio biennale e triennale i giovani non siano troppo abbandonati a sè stessi, nè d'altra parte, convenendo sminuzzare in parziali esami la disciplina che deve presentarsi come un tutto alla fine dell'intero corso assegnatole, penso che sia conveniente l'istituire i *colloquî*, di cui all'articolo 7, come freno morale, e per fermo non inutile, alla migliore disciplina universitaria.

Alcune disposizioni tendono da ultimo a rendere più importante l'esame di laurea; nè mi sembra indispensabile l'illustrarle partitamente.

SIRE,

Altre e ben più ampie riforme sarebbero necessarie per la Facoltà di Giurisprudenza; ed io stesso nel primo disegno di questo nuovo ordinamento, aprii l'animo a maggiori innovazioni, alle quali non avrei certamente rinunciato, se, nella presente condizione degli Atenei, fosse stato possibile separare gli studî professionali per l'esercizio dell'avvocatura da quelli puramente scientifici dell'alta cultura giuridica.

In attesa di queste riforme, che i tempi vanno maturando, non dubito che la Maestà Vostra voglia onorare dell'Augusta sanzione questo nuovo Regolamento, che provvede al presente, con meditati riguardi ad un prossimo avvenire.

Il Numero 69 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 4 della legge 31 luglio 1862, n. 719;

Sentito il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il Regolamento speciale per la Facoltà di Giurisprudenza annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

Art. 2.

Tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel suddetto Regolamento sono abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.
N. NASI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

REGOLAMENTO SPECIALE per la Facoltà di Giurisprudenza

Art. 1.

La Facoltà di Giurisprudenza ha per fine:

a) di mantenere ed accrescere la coltura delle scienze giuridiche e sociali;

b) di preparare all'esercizio dell'avvocatura, del notariato e dell'ufficio di procuratore.

Art. 2.

Nelle Facoltà di Giurisprudenza si danno i seguenti insegnamenti:

1. Introduzione allo studio delle scienze giuriche e istituzioni di diritto civile;
2. Istituzioni di diritto romano;
3. Diritto civile;
4. Diritto romano;
5. Diritto ecclesiastico;
6. Diritto e procedura penale;

7. Diritto commerciale;
8. Diritto costituzionale;
9. Diritto amministrativo e Scienza dell'amministrazione;
10. Diritto finanziario e scienza delle finanze;
11. Diritto internazionale;
12. Procedura civile ed ordinamento giudiziario;
13. Storia del diritto romano;
14. Storia del diritto italiano;
15. Filosofia del diritto;
16. Economia politica;
17. Statistica;
18. Medicina legale.

Saranno inoltre professati corsi di pratica forense civile, penale e commerciale.

Art. 3.

Agli insegnamenti indicati nel precedente articolo, possono aggiungersi, su proposta delle Facoltà e con parere del Consiglio Superiore, altri corsi che giovino al complemento della cultura giuridica e sociale (come la legislazione comparata, la storia delle dottrine economiche, la contabilità di Stato e simili), ovvero contribuiscano ad avviare all'esercizio professionale.

Nella istituzione di questi corsi le Facoltà avranno particolare riguardo alle condizioni e tradizioni di ciascuna Università.

Art. 4.

Lo studio della Facoltà di Giurisprudenza dura quattro anni. Possono esservi iscritti tutti coloro che abbiano conseguita la licenza liceale.

Nessun anno di corso sarà valido se lo studente non si sia iscritto ad almeno tre corsi obbligatorî.

Art. 5.

Le materie professate nella Facoltà sono annuali ad eccezione del corso di diritto civile, che è triennale, e dei corsi di diritto romano e diritto e procedura penale, che sono biennali. Per le materie triennali e biennali non si darà che un solo esame alla fine del corso.

Art. 6.

Nella Facoltà si danno le seguenti prove:
Colloqui;
Esami speciali;
Esami di licenza;
Esami di laurea.

Art. 7.

I colloqui sono discussioni orali sostenute dagli studenti davanti al professore della materia e vertono esclusivamente sulla parte di corso trattata nell'anno. Tali colloqui avranno luogo sempre che il professore lo ritenga opportuno e sono obbligatorî alla fine del primo anno per i corsi biennali, e del primo e del secondo per il corso triennale. Il punto ottenuto sarà registrato sul certificato finale degli studî, ma in nessun caso la riprovazione avrà per conseguenza la perdita dell'anno.

Art. 8.

Gli esami speciali si dànno alla fine degli anni prescritti per ciascun corso. Durano non meno di 20 minuti. I temi verranno estratti a sorte fra quelli stabiliti nei relativi programmi di esame, fissati dal Consiglio di Facoltà.

Art. 9.

Allo scopo indicato nell'articolo precedente, la Facoltà si raduna alla fine di ciascun anno per la compilazione ed il coordinamento degli orari e dei programmi di corso e di esame per l'anno successivo.

Art. 10.

L'esame di licenza consta della discussione di una tesi scritta di licenza, su argomento assegnato dal professore sopra una delle materie del primo biennio a scelta dello studente. Verterà sopra argomenti di compilazione o di illustrazione di singoli punti della materia scelta.

Art. 11.

L'esame di laurea consta della discussione di una tesi di laurea su argomento di libera scelta dello studente in qualunque materia abbia sostenuto un esame speciale, e nella discussione di due tesi orali estratte a sorte su tre presentate.

Art. 12.

L'insegnamento della Facoltà è ripartito in due gradi: licenza e laurea. Essi si compiono in due anni ciascuno.

Art. 13.

Per essere ammesso all'esame di licenza lo studente dovrà avere superato i seguenti esami speciali:

1. Introduzione allo studio delle scienze giuridiche e istituzioni di diritto civile;
2. Istituzioni di diritto romano;
3. Storia del diritto italiano;
4. Statistica;
5. Economia politica;
6. Diritto finanziario e scienza della finanza;
7. Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione;
8. Diritto costituzionale;
9. Diritto internazionale.

Dovrà inoltre sostenere gli esami su due materie a scelta, secondo le indicazioni dell'articolo 16, ed aver frequentato un corso di diritto civile.

Art. 14.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà superare i seguenti esami:

1. Diritto romano;
2. Diritto civile (corso triennale);
3. Diritto commerciale;
4. Procedura civile ed ordinamento giudiziario;
5. Diritto e procedura penale;
6. Filosofia del diritto.

Dovrà inoltre aver superato due esami speciali secondo le indicazioni dell'articolo 16 e riportato le attestazioni di diligenza ai corsi di pratica forense dei diritti civile, penale e commerciale.

Art. 15.

Un diploma speciale di « pratica forense » firmato dagli insegnanti e dal Rettore, verrà rilasciato ai giovani che dopo la laurea frequenteranno per un altro anno tali corsi.

Art. 16.

Il numero degli esami speciali necessario a ciascuno studente per essere ammesso alla laurea è di diciannove.

A raggiungere tale numero gli studenti sceglieranno tra le materie insegnate a qualunque titolo nella Facoltà o in altra.

A tale scopo il Consiglio di Facoltà fisserà ogni anno nel marzo per l'anno successivo:

a) l'elenco dei corsi liberi di Facoltà e delle materie che possono ritenersi di coltura generale per la Facoltà stessa e siano professate a qualunque titolo nell'Università;

b) l'elenco di tutte le materie, che possono ritenersi d'importanza speciale per la Facoltà e siano professate a qualunque titolo nell'Università.

Nell'elenco *a)* lo studente potrà scegliere i corsi liberi, nello elenco *b)* i corsi liberi e le materie d'esame necessarie per raggiungere i diciannove esami prescritti per la laurea e purchè detti corsi abbiano la estensione di tre ore settimanali.

Tali elenchi verranno comunicati ai presidi di Facoltà e ai direttori di Scuole che cureranno di raccogliere le osservazioni degli insegnanti che potessero esservi interessati. Gli elenchi colle osservazioni degli insegnanti saranno trasmessi al Ministro che udito il Consiglio Superiore li approverà o respingerà tanto nel complesso, quanto nei casi singoli.

Di eventuali mutamenti su domanda delle Facoltà o degli insegnanti, decide il Ministro, udita la Giunta del Consiglio Superiore.

Qualora un giovane voglia scegliere una materia non contem-

piata in questi elenchi, potrà farne domanda, dichiarando al preside, per iscritto, l'intento speciale o generale di coltura per cui richiede tale iscrizione.

Contro la decisione del preside avrà diritto di ricorso al rettore che deciderà, udito, ove lo creda, il Consiglio Accademico.

Art. 17.

La Commissione per l'esame di licenza sarà composta del preside della Facoltà, dei professori della materia o di una materia affine, e di due liberi docenti o dottori aggregati della materia o di materia affine.

La discussione durerà non più di mezz'ora.

Art. 18.

La dissertazione di laurea dovrà essere depositata in segreteria almeno un mese prima del giorno fissato dalla Facoltà per l'esame, insieme all'indicazione di tre tesi orali.

La segreteria ne rilascerà ricevuta e ne prenderà nota in apposito registro, nel quale sarà indicato il giorno della consegna.

Quando la dissertazione di laurea venga presentata manoscritta, dovrà essere accompagnata da non meno di 15 copie a stampa di un largo riassunto della medesima.

Art. 19.

Per l'ammissione della tesi alla discussione verrà dal preside nominata una Commissione composta del professore della materia, di un professore di materia affine e di un libero docente della materia o di una materia affine.

Quest'ultimo fungerà da segretario ed allegherà una relazione scritta sulla tesi.

Art. 20.

Per gli esami di laurea, le Commissioni presiedute dal preside della Facoltà debbono essere composte di undici membri. La Facoltà curerà che ogni Commissione sia prevalentemente composta dei professori ufficiali della materia prescelta per la tesi scritta e le tesi orali e, qualora la tesi abbia attinenza con materie di altre Facoltà, anche di qualche professore di questa. A completare la Commissione saranno chiamati quattro liberi docenti o dottori aggregati della materia o di materia affine, fra i quali non mancheranno quello sotto la cui direzione fosse stata fatta la tesi ed il segretario della Commissione per l'accettazione della tesi.

Art. 21.

Sulla dissertazione riferiranno il professore ufficiale della materia o di materia affine ed un libero docente, qualora la tesi sia stata elaborata sotto la sua direzione o ne abbia avuto incarico dal preside.

Si avrà cura che tutti i membri della Commissione prendano conoscenza della tesi.

La discussione sulla tesi scritta e almeno su due tesi orali estratte a sorte sulle tre che il candidato dovrà presentare durerà non più di un'ora.

Le tesi orali dovranno vertere su materia diversa da quella della dissertazione scritta.

Art. 22.

Gli insegnamenti della Facoltà potranno raggrupparsi secondo l'affinità delle materie, associandosi anche insegnamenti di altre Facoltà, e costituirsi in Istituti, Scuole di perfezionamento o Seminari di scienze giuridiche, economiche e sociali.

Art. 23.

I Seminari avranno per iscopo di promuovere ricerche per parte degli studenti che intendessero perfezionarsi in una fra le scienze professate nella Facoltà. Nei Seminari si potranno tenere corsi specialissimi sopra qualche punto delle materie trattate nei corsi ordinari, coll'intento di guidare i giovani alla conoscenza dei metodi di ricerca ed all'uso delle fonti.

Concorrendo speciali condizioni, il Ministero potrà dotare tali Seminari.

Ai già laureati che frequentino i Seminari sarà rilasciato un certificato a firma degli insegnanti e del rettore. Di tali certificati sarà tenuto conto nei concorsi per l'insegnamento del diritto e delle scienze economiche negli Istituti tecnici.

Art. 24.

Diplomi speciali non si potranno conferire che ai giovani che abbiano già conseguita la laurea.

Art. 25.

Gli aspiranti all'ufficio di notaio debbono seguire i corsi e superare gli esami seguenti:

1. Istituzioni di diritto romano;
2. Istituzioni di diritto civile;
3. Diritto civile;
4. Procedura civile o ordinamento giudiziario;
5. Diritto commerciale;
6. Diritto amministrativo;
7. Diritto penale.

Art. 26.

Gli aspiranti all'ufficio di procuratore debbono seguire i corsi e superare gli esami seguenti:

1. Istituzioni di diritto civile;
2. Diritto civile;
9. Procedura civile ed ordinamento giudiziario;
4. Diritto commerciale;
5. Diritto penale e procedura penale.

Art. 27.

I laureati in lettere od in filosofia, quelli in medicina e chirurgia, quelli laureati in scienze fisiche, matematiche e naturali ed i laureati ingegneri purchè sieno provveduti del diploma di licenza liceale, possono essere inscritti al secondo anno della Facoltà di giurisprudenza coll'obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per tutte le materie.

Coloro che ottennero il diploma di notaio o di procuratore in una Università possono essere inscritti al 3° anno coll'obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per tutte le materie, per le quali non abbiano già adempiuto a tale prescrizione.

Articolo transitorio.

Art. 28.

Il Rettore disporrà per l'applicazione immediata del Regolamento.

Questo non si applica agli studenti già inscritti, salvo che non ne facciano speciale domanda.

A questi il Rettore, udita la Facoltà, potrà accordare tutte le facilitazioni necessarie a che il nuovo adattamento si compia senza danni di carriera per gli studenti.

Roma, il 13 marzo 1902.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro della Pubblica Istruzione
N. NASI.

REGOLAMENTO per la Facoltà di Filosofia e Lettere

SIRE!

Sono trascorsi più di venticinque anni dalla data dell'ultimo decreto che fissava norme regolamentari speciali per la Facoltà di Filosofia e Lettere; periodo breve di per sè, ma intenso di movimento scientifico.

Esso ci colse quando era appena abbozzata la nostra compagine politica, e dovevamo provvedere, anzitutto, con disposizioni larghe, ad invogliare i giovani allo studio, a creare le schiere degli inse-

gnanti e preoccuparci più dell'estendere che del rendere intensa la nostra coltura.

Ma la lunga e dolente schiera dei disoccupati e degli spostati che fa ressa per conquistare ogni più modesto ufficio dell'insegnamento ne viene avvertendo da tempo che, se il primo passo fu già fatto, ora urge correre alle difese degli incauti e con esse al vantaggio dello Stato. La qual cosa è necessario si compia, con una selezione dei più atti, sì che solo questi possano giungere al delicato ufficio dell'insegnamento. A quelle cui fino ad ora fummo larghi di facilitazioni, è tempo si sostituiscano generazioni fortemente e sapientemente educate a scuola quotidiana di lavoro e di dovere.

A queste ragioni di economia sociale, altre non meno importanti d'indole scientifica si aggiungono a reclamare che i nuovi provvedimenti che Vi propongo non sieno ispirati al solo fine di render più difficile l'accesso alla carriera dell'insegnamento.

Il complesso delle materie professate nelle Facoltà di Filosofia e Lettere, il costituirsi a scienze autonome di varie discipline in essa raggruppate e che mezzo secolo addietro erano appena sorte, l'intrecciarsi in mille guise delle scienze e delle lettere, sì che non infrequentemente il complemento necessario delle une sta nel gruppo delle altre, nè è più possibile affermare dove cominci la letteratura e cessi la scienza; il fatto che alcune materie, ad esempio la glottologia, vanno sempre più basandosi con carattere rigidamente scientifico; che la stessa coltura classica cerchi nel mondo antico le sorgenti degli alti quesiti della sociologia moderna; sono tutte ragioni possenti che hanno fin qui determinato, nei giovani laureandi in Lettere, un senso di sfiducia nelle finalità di coltura della Facoltà, un ostacolo verso quel lavorio di coordinazione cui ne spingono i tempi e che non esiste per i paesi ove la Facoltà filosofica comprende in un sol tutto le nostre Facoltà di scienze e lettere.

La Facoltà di Filosofia e Lettere, come sino ad oggi era costituita, non rispondeva più ad un fine di alta coltura; essa era talvolta una fabbrica di professionisti artificiosamente adattati alle necessità dell'insegnamento secondario, pei quali la grande estensione di materie, voluta dalla unicità del titolo accademico, era a danno della profondità della loro coltura.

Risolvere uno stato di cose così pregiudizievole non si sarebbe potuto se non per mezzo di leggi. Tuttavia anche un Regolamento qualcosa può fare, ed io nel limite del possibile Vi propongo di provvedere, con lo stabilire alla fine del secondo anno un esame di grado, con l'esigere che prove del sapere acquistato sieno date dagli studenti ad ogni fine di corso, e, pur lasciando unica la laurea in filosofia e quella in lettere, col costituire, per la laurea in lettere, i seguenti tre gruppi: di lettere classiche, di lettere italiane, di storia e geografia.

Con la Facoltà accordata ai giovani di completare il numero dei dodici esami prescritti per la laurea, iscrivendosi a materie professate anche in altre Facoltà, Vi propongo inoltre di avviare verso una soluzione il problema accennato dei nuovi rapporti di coltura.

L'organamento dei gruppi nella Facoltà certo non è completo. Ciascuno di essi dovrebbe essere più ricco di cattedre complementari, ed alcuni insegnamenti, tra i quali la geografia, potrebbero assai più utilmente essere ascritti alla Facoltà di Scienze. Ma troppo dispendioso sarebbe il provvedere immediatamente a molte cattedre: nè può un Regolamento od una legge creare il numero di specialisti necessari per dar vita in molte Università ad una grande estensione di nuove discipline. Tuttavia, ne ho ferma fede, una nuova via maestra di coltura e di ordinamenti è aperta, e quando gli studiosi, dall'Università al liceo e poi alla vita, portino i risultati che ci ripromettiamo, diverranno gradualmente degni del nostro passato di coltura e delle nostre più fervide speranze.

Rispondono del pari al bisogno di tener conto dei progressi della Scienza e delle Lettere all'estero le disposizioni che Vi sottopongo affinchè i giovani prima di conseguire la laurea abbiano dato prova di saper intendere a sufficienza la lingua inglese o la tedesca oltre alla francese che già si insegna nelle nostre scuole secondarie.

Il numero cospicuo delle nostre Università, e quello scarso dei docenti di lingue moderne, il fatto sopra tutto che una lingua non si impara per lezioni cattedratiche e che per ogni scuola diverrebbe necessario provvedere a parecchi insegnanti per ogni lingua, impediscono di estendere il provvedimento a tutte le Facoltà. Ma non è a dubitarsi che per queste disposizioni regolamentari non pochi giovani laureati si indirizzeranno per la via aperta, mentre molte delle nostre Università già dispongono di liberi docenti di lingue e letterature moderne.

Per gradi sarà possibile giungere ad una sistemazione definitiva del problema. Per avviarlo secondo il disposto dell'articolo 7 del Regolamento per la Scuola di magistero. Vi propongo di disporre la istituzione in Roma di una Scuola di magistero di lingue moderne, mentre l'unica già esistente a Milano dà ottimi risultati ed incuora ad estendere il provvedimento.

Una disposizione sulla quale mi permetto di richiamare l'attenzione della Maestà Vostra è quella contenuta nell'articolo 21, ultimo capoverso, che concede agli studenti che abbiano completato onorevolmente il primo biennio di Scienze Naturali la iscrizione regolare al secondo biennio della Facoltà di Filosofia ed il conseguimento della laurea, col diritto d'insegnare la filosofia nei licei.

Questa disposizione richiama alla mente i profondi dissensi di scuole filosofiche nelle quali non mi parve ufficio del legislatore l'intervenire, sia per modificare radicalmente le basi su cui posava fino ad ora l'insegnamento ufficiale della filosofia, sia per esaltarlo. Ma non mi pare d'altra parte sia da ostacolare quel possente impulso che le scienze biologiche diedero nell'ultimo cinquantennio al filosofare.

Nè ciò solo per ragione del contenuto filosofico, che oggi assurge da qualunque ramo del sapere, ma più specialmente perchè dalle scienze sperimentali e direttamente osservatrici della natura acquista speciale vigoria la tecnica stessa del ragionare, ed è ottimamente preparata allo studio delle leggi generali che sono speciale cómpito della filosofia.

La ragione sta certamente in ciò che in nessun campo del sapere un errore nella concatenazione dei pensieri è così facile a riconoscersi, mediante la falsità dei risultati, come in queste scienze, nelle quali noi più direttamente possiamo confrontare le condizioni del lavoro mentale con la realtà.

Allo stesso concetto sono rivolte le disposizioni più larghe contenute nell'articolo 20. Non parrebbe equo che, consentendo ai naturalisti l'iscrizione al terzo anno di Filosofia, si volesse contendere loro di compiere gli studî e la tesi in qualche ramo che giunge alle leggi generali dalla osservazione diretta e dall'esperimento.

Nè con questa disposizione si vuole escludere il diritto di assurgere alla Filosofia da qualunque ramo del sapere; ma non sembra opportuno il dover consentire alle insistenze così di persone come di Corpi, e proporre la iscrizione all'ultimo anno di Filosofia per i laureati di qualsiasi Facoltà. Più dura la restrizione sembra per i provenienti dalla Facoltà di medicina che, particolarmente per lo studio della Fisiologia, si occupano di materie profondamente affini alle naturalistiche e ingeneratrici dirette di concetti filosofici.

Ma parve che la massima efficacia al sapere filosofico derivi, più che dal sapere teorico delle scienze della natura, dall'abitudine dell'esperimento. E questo non si compie con intenti esclusivamente scientifici che nella Facoltà di Scienze. Di più le aspirazioni odierne, togliendo ogni barriera fra scienza e scienza per l'accordo mirabile di tutte nelle grandi leggi della Natura, rendono necessario che ogni cultore di studi sia un filosofo specialista della sua materia. Ma appunto perciò preme di non confondere la competenza particolare di ogni scienziato a filosofare nell'àmbito delle proprie discipline, coll'ufficio della filosofia generale, che comprende anche quello di guidare altrui nelle ricerche.

Ed ozioso, benchè legittimo, sarebbe parso il concedere ad ogni laureato una laurea in filosofia, sia sostenendo alcuni esami, sia frequentando un anno di studi, senza riconoscergli il diritto all'insegnamento nelle scuole secondarie.

Importanti provvedimenti sono pure sottoposti all'approvazione della Maestà Vostra nel Regolamento speciale per la Scuola di Magistero. Per cui diviene prima di tutto possibile che l'insegnamento della Facoltà sia volto esclusivamente a fini di studio e non di professione e possa quindi svolgersi in tutta quella ampiezza e profondità che un'alta coltura esige.

Mi lusingo inoltre che, richiamando l'attenzione dei giovani e degli insegnanti sullo studio della storia delle istituzioni scolastiche e sulla legislazione scolastica comparata, si possa avviare fra noi una forma speciale di coltura, dalla quale largo profitto potrà venire ai propositi di futuri ordinamenti ed alla tecnica dei metodi didattici.

L'alunnato da compiersi presso una scuola secondaria permetterà certamente che per gradi venga a rassodarsi sulla tradizione di coltura una tradizione di arte didattica, e risparmierà ai giovani che entrano nell'insegnamento quei lunghi tentennamenti che non permettono a ciascuno di costituirsi un metodo razionale d'insegnamento se non dopo molti anni, durante i quali gli scolari fungono da soggetti sottoposti ad esperimenti di vivisezione mentale.

È pure mia fervida speranza che le disposizioni dell'articolo 2 e dell'articolo 16 del Regolamento per la scuola di magistero sieno l'inizio dei veri e propri laboratorî delle materie d'indole non sperimentale; cara speranza di quanti amano in Italia la coltura e desiderano essa si avvii decisamente verso le più alte mete.

SIRE,

Non grandi cose si possono operare nei nostri ordinamenti scolastici senza battere la via maestra dei provvedimenti legislativi, e senza poter disporre di più vasti mezzi economici. Auguro non sia lontano il giorno in cui si possa largamente ricorrere a questa doppia fonte, ma oso intanto affermare che qualora Vi piaccia di sanzionare colla Vostra firma il Regolamento che Vi propongo, avrete certamente contribuito a dare un vigoroso impulso ai nostri ordinamenti scolastici.

Il Numero **70** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 4 della legge 31 luglio 1862, n. 719;

Sentito il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il Regolamento speciale per la Facoltà di Filosofia e Lettere ed annessa Scuola di Magistero, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

Art. 2.

Tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel suddetto Regolamento sono abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1902.

G. ZANARDELLI.

N. NASI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

REGOLAMENTO speciale per la Facoltà di Filosofia e Lettere

—

La Facoltà di Filosofia e Lettere ha per fine:

a) di mantenere ed accrescere la coltura filosofica, storica e letteraria della Nazione;

b) di fornire gli insegnamenti filosofici, storici e letterari agli studenti delle Facoltà di Filosofia e Lettere ed a quelli delle altre Facoltà;

c) di preparare al conseguimento di diplomi speciali.

Art. 2.

Le materie fondamentali della Facoltà di Filosofia e Lettere sono:

1. Letteratura italiana;
2. Letteratura latina;
3. Letteratura greca;
4. Archeologia, ovvero Antichità;
5. Storia comparata delle lingue classiche;
6. Storia comparata delle letterature neolatine (o lingue neolatine);
7. Storia antica;
8. Storia moderna;
9. Geografia;
10. Filosofia teoretica (psicologia e logica);
11. Filosofia morale (sociologia);
12. Storia della filosofia;
13. Pedagogia;

Nella Facoltà si professano inoltre corsi di:

Lingua francese;
Lingua inglese;
Lingua tedesca.

Art. 3.

Agli insegnamenti indicati nel precedente articolo possono aggiungersi, a proposta della Facoltà e con parere del Consiglio Superiore, insegnamenti complementari. Quando non si tratti di materie di importanza generale, quali le filologie moderne e quella di storia medievale; o di importanza speciale ai singoli aggruppamenti di studi, quali la grammatica greca e latina, le istituzioni scolastiche, il sanscrito, la paleografia, ciascun Consiglio di Facoltà curerà di rinforzare e completare i singoli insegnamenti tenendo conto delle condizioni locali e dei particolari bisogni della Facoltà.

Art. 4.

Lo studio della Facoltà di Filosofia e Lettere dura quattro anni. Possono esservi iscritti tutti coloro che abbiano conseguito la licenza liceale. La iscrizione dei provenienti dall'estero sarà regolata a tenore delle disposizioni del Regolamento generale.

Art. 5.

Nessun anno sarà valido se lo studente non si sarà iscritto almeno a tre corsi obbligatori, salvo il quarto, che sarà valido anche colla iscrizione ad una sola materia.

Art. 6.

Nella Facoltà di Filosofia e Lettere si dànno cinque sorta di prove:

1. Colloqui;
2. Prove scritte;
3. Esami speciali;
4. Prove di licenza;
5. Prove di laurea.

Art. 7.

I colloqui sono discussioni orali sostenute dagli studenti davanti al professore della materia e vertono esclusivamente sulla parte di corso trattata nell'anno. Il punto ottenuto sarà registrato nel certificato finale degli studî, ma in nessun caso la riprovazione avrà per conseguenza la perdita dell'anno.

I professori potranno sincerarsi, sempre che lo credano opportuno, per mezzo di colloqui, del profitto ricavato dagli studenti. Tali colloqui sono obbligatorî alla fine di ciascun anno dei corsi biennali e triennali quando non coincidano coll'obbligo di un esame speciale.

Art. 8.

Prove scritte sono necessarie per l'ammissione al secondo biennio e per l'ammissione all'esame di laurea.

Per essere ammessi al secondo biennio i giovani dovranno aver superato un esame di licenza. Esso consiste in una composizione italiana ed in una latina e per gli iscritti ai gruppi filologici in una versione dal greco. Per la promozione è necessario aver riportato i sei decimi in ciascuna prova.

La prova scritta che lo studente dovrà aver superato per essere ammesso alla discussione di laurea, consisterà in una composizione su una delle materie fondamentali del ramo scelto. Per il gruppo della filologia classica la composizione dovrà essere scritta in latino. La Facoltà determinerà le modalità delle prove. La Commissione sarà composta nel modo prescritto per gli esami speciali.

L'esame di licenza non abilita all'insegnamento. Serve esclusivamente per l'ammissione al secondo biennio.

Art. 9.

Gli esami speciali si dànno alla fine degli anni prescritti per ciascun corso e si sostengono davanti ad una Commissione secondo le indicazioni del Regolamento generale. Durano non meno di venti minuti. I temi verranno estratti a sorte fra quelli stabiliti nei relativi programmi di esame, fissati dal Consiglio di Facoltà.

Art. 10.

Allo scopo indicato nell'articolo precedente, la Facoltà si raduna alla fine di ogni anno per la compilazione o la coordinazione degli orarî e dei programmi di corso e di esame per l'anno successivo.

Art. 11.

La Facoltà di Filosofia e Lettere conferisce due lauree: in filosofia ed in lettere.

Alla laurea in lettere si giunge, dopo aver superati tutti gli esami prescritti per uno dei seguenti gruppi ed averne ottenuto il relativo certificato:

1° filologia classica;
2ª lettere italiane;
3° storia e geografia.

Art. 12.

Per essere ammesso all'esame di laurea in filosofia lo studente dovrà aver superato gli esami di:

un corso triennale di filosofia teoretica (psicologia e logica):
id. di filosofia morale (sociologia);
id. di storia della filosofia;
un corso biennale di pedagogia;
id. di letteratura latina:
id. di letteratura greca:
id. di letteratura italiana.

Art. 13.

Per ottenere il certificato nel gruppo della filologia classica lo studente dovrà aver superato gli esami di:

un corso triennale di letteratura latina;
id. di letteratura greca;
id. di storia antica;
un corso biennale di letteratura italiana;
id. di archeologia (ovvero antichità);
id. di storia della filosofia;
id. di storia comparata delle lingue classiche;
id. di grammatica greca e latina.

Art. 14.

Per ottenere il certificato nel gruppo di lettere italiane lo studente dovrà aver superato gli esami di:

un corso triennale di lettere italiane;
id. di lettere latine;
un corso biennale di storia moderna;
id. di storia comparata delle lingue e letterature neolatine;
id. di letteratura greca;
id. di storia della filosofia;
un corso annuale di storia comparata delle lingue classiche.

Art. 15.

Per ottenere il certificato nel gruppo della storia e geografia lo studente dovrà aver superato gli esami di:

un corso triennale di storia antica;
id. di storia moderna;
id. di geografia;
un corso biennale di letteratura italiana;
id. di letteratura latina;
id. di letteratura greca;
id. di storia della filosofia;
un corso annuale di archeologia, ovvero antichità.

Art. 16.

Il numero degli esami speciali, necessario a ciascuno studente per essere ammesso alla laurea, è di dodici.

A raggiungere tale numero gli studenti sceglieranno tra le materie insegnate a qualunque titolo nella Facoltà o in altra.

A tale scopo il Consiglio di Facoltà fisserà ogni anno, nel marzo, per l'anno successivo:

a) l'elenco dei corsi liberi della Facoltà e delle materie di coltura generale per la Facoltà, professate a qualunque titolo nell'Università;

b) l'elenco di tutte le materie che possono ritenersi d'importanza speciale per ogni singolo ramo di studî e siano professate, a qualunque titolo, nell'Università.

Nell'elenco *a)* lo studente potrà scegliere i corsi liberi, nell'elenco *b)* i corsi liberi e le materie d'esame necessarie per raggiungere i dodici esami prescritti per la laurea e purchè i detti corsi abbiano la estensione di tre ore settimanali.

Tali elenchi verranno comunicati a ciascun preside di Facoltà che raccoglierà le osservazioni di ciascun insegnante che possa esservi interessato. Gli elenchi, colle osservazioni dei professori, saranno trasmessi al Ministro il quale, udito il Consiglio Superiore, li approverà o respingerà tanto nel complesso, quanto nei casi singoli.

Di eventuali mutamenti su domanda della Facoltà o dei professori, decide il Ministro, udita la Giunta del Consiglio Superiore.

Qualora un giovane voglia scegliere una materia non contemplata in questi elenchi, potrà farne domanda, dichiarando al preside per iscritto, l'intento speciale e generale di coltura per cui richiede tale iscrizione.

Contro la decisione del preside avrà diritto di ricorso al rettore che deciderà, udito, ove lo creda, il Consiglio Accademico.

Art. 17.

Per essere ammessi all'esame di laurea, oltre ai dodici esami speciali, i candidati dovranno aver superato in qualsiasi anno di studio una prova di lingua francese ed una di lingua inglese o tedesca a scelta.

La prova consisterà nella lettura e traduzione estemporanea di un brano d'autore francese ed uno d'inglese o tedesco di una delle materie fondamentali del gruppo cui il candidato è iscritto.

La Commissione, composta di tre membri, sarà costituita dalla Facoltà. Potranno farne parte membri estranei competenti. La presidenza di essa sarà ad ogni modo tenuta da un professore della Facoltà o libero docente della materia.

Art. 18.

La dissertazione per l'esame di laurea sarà scelta liberamente dal candidato su argomenti attinenti al gruppo cui egli è iscritto.

Dovrà essere depositata in Segreteria almeno un mese prima del giorno fissato dalla Facoltà per l'esame, insieme con l'indicazione di tre tesi orali. La Segreteria ne rilascerà ricevuta, e ne prenderà nota in apposito registro, nel quale sarà indicato il giorno della consegna.

Le dissertazioni di laurea, se presentate manoscritte, dovranno essere accompagnate da non meno di 15 copie a stampa di un largo riassunto delle medesime.

Una Commissione per ciascuna tesi, composta come quella per gli esami speciali, giudicherà dell'ammissione delle tesi di laurea alla discussione: il libero docente che fungerà da segretario dovrà riferire per iscritto intorno ad essa.

Art. 19.

Per gli esami di laurea le Commissioni presiedute dal preside della Facoltà debbono essere composte di 11 membri, La Facoltà curerà che ogni Commissione sia prevalentemente composta dei professori ufficiali delle materie fondamentali del ramo, del professore ufficiale della materia prescelta per la tesi scritta e per le tesi orali e, qualora la tesi abbia attinenza con materia di altra Facoltà, anche di qualche professore di questa. A completare la Commissione saranno chiamati quattro liberi docenti o dottori aggregati della materia o di materia affine, fra i quali non mancheranno quello sotto la cui direzione fosse stata fatta la tesi e il segretario della Commissione per l'accettazione della tesi.

Art. 20.

Sulla dissertazione riferiranno il professore ufficiale della materia o di materia affine od un libero docente, qualora la tesi sia stata elaborata sotto la sua direzione o ne abbia avuto incarico dal preside.

Si avrà cura che tutti i membri della Commissione prendano conoscenza della tesi.

La discussione della tesi scritta, e su almeno due tesi orali estratte a sorte sulle tre che il candidato dovrà presentare, durerà non più di un'ora.

Le tesi orali dovranno vertere su materia diversa da quella della dissertazione scritta.

Art. 21.

I laureati in un gruppo potranno conseguire la laurea anche in un altro, purchè si iscrivano al terzo anno e sostengano gli esami necessari a completare gli studi, secondo che sarà indicato dalla Facoltà, caso per caso.

I laureati in giurisprudenza possono iscriversi al secondo anno alle stesse condizioni.

Gli studenti che abbiano compiuto il primo biennio ed abbiano ottenuta la licenza in scienze naturali, i laureati in medicina e gli studenti che abbiano superato l'esame del secondo biennio della Facoltà medica potranno essere iscritti al terzo anno per conseguire la laurea nel ramo filosofico e saranno dispensati dalla frequentazione e dagli esami nelle materie letterarie. Dovranno però frequentare un corso e superare un esame di lettere italiane.

Art. 22.

Alla Facoltà di Filosofia e Lettere sono annesse delle Scuole di magistero.

Esse saranno ordinate secondo un Regolamento speciale.

Art. 23.

Gl'insegnamenti di materie affini potranno organizzarsi in Istituti o Scuole. Potranno aggregarsi insegnanti di altre Facoltà e costituire Seminari storici e letterari su Regolamenti da approvarsi dal Ministro, udito il parere del Consiglio Superiore.

Diplomi speciali non si potranno conferire se non a giovani che abbiano frequentato l'Università e superato esami speciali dopo conseguita la laurea.

Agli effetti delle tasse gli aspiranti a diplomi speciali saranno considerati come uditori.

Articolo transitorio.

Art. 24.

Il Rettore disporrà per l'applicazione immediata del Regolamento. Questo non si applica agli studenti già inscritti, salvo che non ne facciano speciale domanda.

A questi il Rettore, udita la Facoltà, potrà accordare tutte le facilitazioni necessarie a che il nuovo adattamento si compia senza danni di carriera per gli studenti.

Roma, il 13 marzo 1902.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro della Pubblica Istruzione
N. NASI.

REGOLAMENTO SPECIALE per la Scuola di Magistero annessa alla Facoltà di Filosofia e Lettere

Art. 1.

La Scuola di Magistero annessa alla Facoltà di Filosofia e Lettere ha per fine di rendere gli alunni esperti nell'arte di insegnare le discipline letterarie, storiche e filosofiche che secondo le vigenti leggi sono prescritte per le Scuole secondarie classiche, tecniche, normali e complementari. Essa dovrà considerarsi come preparazione pedagogica all'insegnamento che si impartisce nelle scuole secondarie.

Art. 2.

La Scuola avrà possibilmente una sede propria o comune colla analoga Scuola di scienze, con biblioteca, una dotazione di almeno 250 lire, e tavoli di lavoro per gli alunni.

Art. 3.

La Scuola si compie in due anni. Al primo saranno ammessi gli studenti del IV anno della Facoltà, coloro che lo avranno già compiuto avendone superati tutti gli esami speciali ed i già laureati.

Le domande di iscrizione si rivolgono al direttore della Scuola.

La Scuola concede un « Diploma di Magistero » firmato dal Direttore della Scuola o dal Rettore ed un certificato dei punti ottenuti nelle singole prove.

Art. 4.

La Facoltà di Filosofia e Lettere propone al Ministero l'elenco degli insegnanti della Scuola.

Essa dovrà proporli preferendo:

a) i professori ufficiali ed i liberi docenti che esercitino od abbiano esercitato l'insegnamento almeno per un triennio nelle scuole secondarie;

b) i presidi di Liceo o direttori delle Scuole normali;

c) i provetti insegnanti delle Scuole secondarie:

d) i professori dell'Università.

Gli insegnanti della Scuola che non abbiano titolo sia ufficiale, sia privato per l'insegnamento nelle Università non saranno mai più di due. Vi sarà sempre compreso un Preside di Liceo o Direttore di Scuole normali.

Art. 5.

La Scuola è diretta da un Consiglio, costituito da tutti gli insegnanti. Il Consiglio è presieduto da un Direttore nominato dal Ministero fra gli insegnanti della Scuola.

Il Direttore della Scuola curerà di prendere, d'accordo col Direttore della analoga Scuola di scienze, tutte quelle disposizioni che valgano a facilitare il comune còmpito pratico.

Riunioni dei Consigli delle due Scuole avranno luogo ogni qualvolta uno dei due Direttori lo ritenga opportuno e dovranno aver luogo non meno di una volta al principio ed una alla fine di ciascun anno scolastico.

Queste riunioni saranno presiedute dal Rettore.

Le nomine così degli insegnanti come del Direttore sono fatte per tre anni.

Art. 6.

Gli insegnanti della Scuola sono nove.

Sono retribuiti con lire seicento annue.

Essi si dividono fra loro i seguenti insegnamenti da compiersi in non meno di due ore settimanali per ciascun anno:

Didattica generale, Storia delle istituzioni scolastiche, Legislazione scolastica comparata, Filosofia, Lingua e grammatica greca e latina, Stilistica italiana, Storia antica, moderna e Geografia.

Al Preside di Liceo o Direttore di Scuola normale rimane affidata la direzione del tirocinio.

Art. 7

La Scuola di Magistero è divisa in quattro sezioni:

1. Sezione filosofico-pedagogica;
2. Sezione di filologia classica;
3. Sezione di lettere italiane;
4. Sezione storico-geografica.

Nell'Università di Roma potrà istituirsi, con Regolamento speciale, una sezione di Filologia moderna. Ad essa potranno iscriversi i laureati di qualunque Facoltà.

Ciascuna di queste sezioni conferisce un diploma speciale.

Art. 8.

Sono obbligatori per tutti i gruppi:

a) i corsi di pedagogia professati nella Facoltà di Lettere;

b) le conferenze di didattica generale, di istituzioni e legislazione scolastica e quelle di tirocinio, professate nella Scuola.

Art. 9

Nella sezione di Filosofia si dànno conferenze ed esercizi di filosofia.

Nella sezione di filologia classica si dànno conferenze ed esercitazioni di lingua latina e di lingua greca.

Nella sezione di lettere italiane si dànno conferenze ed esercitazioni di stilistica italiana.

Nella sezione storico-geografica si dànno conferenze ed esercitazioni di storia antica, moderna e di geografia.

Art. 10.

Nessuno studente può iscriversi a più di una sezione contemporaneamente.

Art. 11.

Il Consiglio della Scuola determina, caso per caso, quali corsi il giovane iscritto al secondo anno della Scuola debba frequentare nella Facoltà di Lettere od in altra a complemento delle conferenze. Terrà conto speciale degli insegnamenti di storia antica, moderna e geografia, per consigliarli a quei giovani che non avessero frequentato tali corsi negli anni di Facoltà.

Art. 12.

Gli insegnamenti della Scuola di Magistero si svolgono in conferenze generali per tutti i gruppi riuniti di scienze e lettere; in conferenze speciali ad ogni singolo gruppo, in esercitazioni orali e discussioni, in esercitazioni scritte e nell'assistentato o tirocinio.

Art. 13.

La Scuola, compatibilmente colle esigenze locali, si organizzerà per semestri, sul seguente indirizzo:

Nei primi due semestri i giovani assisteranno alle conferenze comuni a tutti i gruppi ed a quelle speciali al ramo da essi prescelto e terranno per turno essi stessi delle esercitazioni di correzione di temi passati dal ginnasio, e di lezioni della estensione di quelle delle scuole secondarie.

A queste seguirà una discussione fatta dai compagni e diretta dall'insegnante.

Nel 3° o 4° semestre si alterneranno il tirocinio presso una Scuola secondaria, la frequentazione delle conferenze, gli esercizi di gruppo e la preparazione della memoria scritta per l'esame finale.

Art. 14.

L'assistentato si compie dagli alunni iscritti alla Scuola presso un liceo-ginnasio, una scuola tecnica, una scuola complementare o normale.

Il direttore di tirocinio, previo accordo coi presidi e direttori delle Scuole secondarie, designa al candidato il professore presso cui egli dovrà fungere da assistente, e lo sorveglia durante il tirocinio.

L'alunno, senza turbare l'andamento della Scuola di cui è ospite, e sulla guida del professore di essa, interrogherà gli scolari sulle lezioni precedentemente assegnate, lo aiuterà nella correzione dei temi, nelle registrazioni e pratiche relative all'insegnamento secondario e terrà in sostituzione del professore quel numero di lezioni compatibili col numero degli assistenti e con le necessità didattiche e disciplinari.

Il professore dopo ogni lezione farà le sue osservazioni all'assistente.

L'assistentato del gruppo di filosofia si compirà di regola presso un professore di filosofia al liceo o di pedagogia presso le scuole normali.

Tuttavia per mettere gli alunni di fronte alle difficoltà massime dell'arte didattica, il tirocinio potrà compiersi anche presso una scuola di sordomuti o di deficienti.

Art. 15.

Al termine dell'assistentato il giovane dovrà presentare al direttore del tirocinio un certificato del professore presso cui fu assistente ed una relazione dell'ufficio compiuto.

Art. 16.

Nel semestre lasciato libero dall'assistentato, lo studente, sotto la guida dell'insegnante della Sezione, preparerà una memoria, sia di indole pedagogica, sia di critica dei testi scolastici adottati per le scuole secondarie, sia di storia e legislazione comparata di una materia del gruppo cui è iscritto, senza trascurare la frequentazione degli esercizi della Sezione.

Art. 17.

Le conferenze e le esercitazioni della Scuola sono private, nè possono essere considerate come corsi o parte di corsi di Facoltà.

Art. 18.

Ciascun professore della Scuola riferisce annualmente al direttore sulla diligenza e sul profitto di ogni alunno.

Nessuno di questi potrà essere ammesso all'esame di magistero, se non abbia riportato per ogni materia l'attestazione di frequenza alle conferenze e di diligenza e profitto nelle esercitazioni pratiche, nei lavori scritti e nell'assistentato.

Art. 19.

L'esame complessivo durerà non meno di un'ora e consisterà in una lezione di non meno di 20 minuti sopra una delle materie che s'insegnano nelle Scuole secondarie ed in una discussione sulla memoria di cui all'articolo 16. Il candidato sarà inoltre interrogato su questioni di metodo, attinenti all'insegnamento nelle dette Scuole, sulla storia delle istituzioni scolastiche e legislazione scolastica comparata.

Il Consiglio della Scuola determina la forma e le norme da seguire in questi esami.

Art. 20.

La Commissione d'esame è costituita dal Direttore della Scuola, dal direttore di tirocinio, dai professori della sezione, dall'insegnante di storia delle istituzioni scolastiche e da tanti membri estranei scelti fra i professori delle Scuole secondarie, quanti sono necessari a raggiungere il numero di 7.

Art. 21.

Per ottenere il diploma, lo studente pagherà L. 35 a titolo di propina, da ripartirsi tra gli esaminatori.

Art. 22.

I giovani potranno ottenere il diploma di Magistero nella sezione corrispondente al ramo di studî da loro prescelto; un secondo diploma potranno ottenere frequentando le conferenze e gli esercizi di un'altra sezione per un altro anno.

Art. 23.

I diplomi saranno titoli di preferenza per conseguire la nomina di professore nelle Scuole secondarie classiche, tecniche, normali e complementari.

Art. 24.

Alla fine di ciascun anno il direttore della Scuola invia al Ministero una relazione approvata dal Consiglio della Scuola. Essa oltre all'esame dei dati statistici e dei risultati ottenuti, potrà contenere proposte relative alla sistemazione ed ai miglioramenti da introdursi nella Scuola.

Articoli transitori.

Art. 25.

I professori che esercitano l'insegnamento nelle Scuole di magistero potranno esservi nominati o confermati senza tener conto dell'ordine di preferenza di cui all'articolo 4.

Art. 26.

Le nomine già fatte d'insegnanti della Scuola di magistero avranno pieno vigore.

Art. 27.

Il rettore disporrà per l'applicazione immediata del Regolamento. Esso non si applica agli studenti già inscritti, salvo che non ne facciano speciale domanda.

A questi il rettore, udita la Facoltà, potrà accordare tutte le facilitazioni necessarie a che il nuovo adattamento si compia senza danni di carriera per gli studenti.

Roma, il 13 marzo 1902.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro della Pubblica Istruzione
N. NASI.

Il Numero 95 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù della facoltà concessa al Governo con l'articolo 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 2ª), e con l'articolo 5 della legge 24 luglio 1887, n. 4785 (serie 3ª);

Veduto il Nostro decreto 25 dicembre 1887, n. 5162 *bis* (serie 3ª), e le leggi 30 giugno 1889, n. 6183, 27 dicembre 1896, n. 561, e 30 aprile 1899, n. 168, che regolano la concessione di ferrovie pubbliche con sovvenzione chilometrica dello Stato e la loro costruzione ed esercizio;

Sentiti il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, il Comitato Superiore delle strade ferrate ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, *interim* dei Lavori Pubblici, e del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutiva la Convenzione stipulata, il 17 febbraio 1902, fra i Ministri dei Lavori Pubblici e del Tesoro, per conto dell'Amministrazione dello Stato, ed i signori comm. Lionello Cavalieri, concessionario, e cav. uff. ing. Antonio Monterumici, a nome e per conto della Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie, quale subconcessionaria, per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia a vapore, a scartamento normale, da Ferrara a Copparo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.
DI BROGLIO.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Repertorio n. 16

CONVENZIONE per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia a sezione normale da Ferrara a Capparo

---

Fra le Loro Eccellenze il conte comm. Girolamo Giusso, Ministro dei Lavori Pubblici, ed il comm. Ernesto Di Broglio, Ministro del Tesoro per conto dell'Amministrazione dello Stato ed i signori comm. Cavalieri Lionello e cav. uff. ing. Monterumici Antonio, quale legale rappresentante della Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie, come dal verbale del Consiglio d'amministrazione di detta Società in data 11 febbraio 1902, e da procura speciale in data 15 febbraio 1902, ai rogiti del notaio Rinaldi Ulisse, di Roma, atti che si alligano alla presente, il primo in copia autentica e il secondo in originale, si è convenuto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Il Governo accorda al prefato sig. comm. Cavalieri in proprio ed alla Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie, quale subconcessionaria, la concessione per la costruzione e l'esercizio col vapore, di una ferrovia a sezione normale da Ferrara a Copparo, che la Società si obbliga di costruire ed esercitare a tutte sue spese, rischio e pericolo.

La concessione è fatta sotto l'osservanza delle disposizioni stabilite dalla legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, allegato *F*, e da quelle 27 dicembre 1896, n. 561, e 30 aprile 1899, n. 168, nonchè dei Regolamenti dalle medesime derivanti e delle condizioni della presente Convenzione e del capitolato relativo ad essa allegato sotto il n. 1.

Art. 2.

Emanato il decreto Reale di approvazione della presente Convenzione, dovrà il concessionario, entro un mese dalla data della pubblicazione del decreto suddetto nella *Gazzetta Ufficiale*, dare una cauzione di L. 6000 di rendita 5 per cento, in titoli al portatore del consolidato italiano, imputando in detta cauzione il deposito primordiale di cui al seguente articolo.

Art. 3.

In conto del deposito definitivo previsto dall'articolo precedente ed a titolo di cauzione provvisoria per gli effetti dell'articolo 247 della legge sui lavori pubblici, è stato dal concessionario eseguito il deposito di L. 3000 di rendita in titoli al portatore del consolidato italiano 5 per cento, come risulta dalla dichiarazione provvisoria n. 1034 rilasciata il 15 febbraio 1902 dalla Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 4.

Se il deposito della cauzione verrà effettuato nel termine prefisso dall'articolo 2, s'intenderà di avere il concessionario rinunziato alla concessione ed il medesimo incorrerà nella perdita della cauzione preliminare, senza alcun bisogno di costituzione in mora o di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

Art. 5.

Lo Stato, per la costruzione e l'esercizio di questa linea, assume di pagare, per un periodo di anni cinquanta, il sussidio annuo di L. 3800 a chilometro, per tutta l'estesa della linea, a partire dallo scambio di uscita della stazione di Ferrara, fino all'asse del fab-

bricato viaggiatori della stazione di Copparo, esclusi i tratti che non hanno sede propria e quelli comuni ad altre ferrovie e tramvie in esercizio, a decorrere dall'apertura all'esercizio di detta linea regolarmente autorizzata.

Per i periodi di tempo nei quali l'esercizio della linea venisse in tutto od in parte sospeso, per cause non derivanti da forza maggiore debitamente giustificate e constatate, il sussidio per i tratti non esercitati non verrà corrisposto.

Art. 6.

Per gli effetti dell' articolo 285 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, resta stabilito che ogni qualvolta dai conti del concessionario, che dovranno essere presentati al Governo alla fine di ogni esercizio per i debiti riscontri, risulti che l'annuo prodotto netto della ferrovia eccede, fra interessi e dividendo, il 6 per cento, il Governo parteciperà negli utili per la metà del soprappiù, ferme restando tutte le altre disposizioni dell'articolo sopra citato.

Per l'applicazione di questo articolo, la contabilità dell'esercizio della linea di cui trattasi nella presente Convenzione dovrà essere tenuta assolutamente separata da quella di ogni altra azienda gerita dal concessionario, o da chi per esso, non escluse altre concessioni eventuali di ferrovie o tramvie.

Il sistema di contabilità che vorrà il concessionario adottare, finchè non sia stabilito con Regolamento generale, dovrà essere in tempo utile sottoposto all'approvazione del Governo, il quale avrà diritto di prescrivere le modificazioni che riterrà necessarie e di giudicare inappellabilmente in merito, sentito il concessionario.

Il concessionario, per gli effetti della presente Convenzione, elegge il suo domicilio legale in Roma presso la Società Veneta suddetta.

Art. 7.

La presente Convenzione non sarà valida e definitiva se non dopo approvata per decreto Reale.

Fatta a Roma, quest'oggi diciassette febbraio 1902.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
GIROLAMO GIUSSO.

Il Ministro del Tesoro
E. DI BROGLIO.

Il Concessionario
LIONELLO CAVALIERI

Il Rappresentante della Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie
ANTONIO MONTERUMICI

ELIO MELLI, *teste*
STEFANO GATTI-CASAZZA, *teste*

Avv. GIOVANNI DOMINEDÒ
Segretario delegato alla stipulazione dei contratti del Ministero dei Lavori Pubblici

---

Il Numero 96 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, sui lavori pubblici;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Veduto il R. decreto 23 marzo 1884, n. 2197, di approvazione dell'elenco generale delle strade nazionali del Regno;

Ritenuto che in conseguenza dell'apertura all'esercizio della ferrovia Solmona-Isernia-Ravindola, passarono alla provincia di Aquila il tronco della strada nazionale n. 51 dall'innesto con la strada comunale per la stazione di Solmona alla testata destra a valle del parapetto del nuovo ponte sul torrente Riaccio, presso Pettorano; e quello da Castel di Sangro nel punto in cui dalla nazionale n. 51 si distacca la provinciale Sangrina, per ponte Zittola all'innesto della strada per la stazione d'Alfedena; e passò alla provincia di Campobasso il tronco della stessa nazionale n. 51 fra la stazione ferroviaria d'Isernia ed il ponte Ravindola;

Ritenuto che, in seguito a tali passaggi, la strada n. 51 è rimasta nazionale dal nuovo ponte sul torrente Riaccio, presso Pettorano sul Gizio, a Castel di Sangro; dallo innesto della strada per la stazione di Alfedena al ponte Ravindola; dal ponte Zittola al ponte Titolo Giove e da questo al piazzale della stazione d'Isernia;

Ritenuto che, in applicazione dell'articolo 11 della legge sui Lavori Pubblici, quando una strada nazionale passa in parte provinciale, le parti che rimangono nazionali possono essere prolungate sino a mettere capo alle stazioni più vicine della ferrovia, dichiarando nazionali i tratti di strade ordinarie occorrenti al collegamento della esistente nazionale con le stazioni stesse;

Ritenuto che a siffatto collegamento si provvede:

a) col tratto della suddetta strada nazionale abbandonato, fra il ponte sul torrente Riaccio verso Solmona e l'innesto della strada comunale per la stazione di Pettorano;

b) con la strada comunale d'accesso alla stazione di Pettorano;

c) col tratto della strada provinciale Sangrina fra l'innesto della detta nazionale n. 51 e la comunale per la stazione di Castel di Sangro;

d) con la strada comunale d'accesso alla stazione di Castel di Sangro;

e) con la strada comunale d'accesso alla stazione di Alfedena-Scontrone;

f) con il tratto della strada provinciale per Cajanello, dal ponte Ravindola all'innesto della comunale per la stazione di Roccaravindola;

g) con la strada comunale d'accesso alla stazione di Roccaravindola;

Vedute:

1.° la deliberazione 27 luglio 1899 del Consiglio comunale di Pettorano sul Gizio, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Aquila addì 28 settembre 1899, per la cancellazione dall'elenco delle strade comunali di quella di accesso alla stazione ferroviaria di Pettorano;

2.° la deliberazione 13 settembre 1899 del Consiglio provinciale di Aquila, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa addì 11 luglio 1901, per la cancellazione dall'elenco delle strade provinciali del tratto della provinciale Sangrina fra o l'innesto della nazionale n. 51 e la comunale per la stazione di Castel di Sangro;

3.° la deliberazione 13 dicembre 1899 del Consiglio

comunale di Castel di Sangro, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa d'Aquila addì 11 luglio 1901, per la cancellazione dall'elenco delle strade comunali di quella d'accesso alla stazione ferroviaria di Castel di Sangro ;

4.° la deliberazione 15 settembre 1899 del Consiglio comunale di Alfedena e quella 12 novembre 1899 del Consiglio comunale di Scontrone, entrambe approvate dalla Giunta provinciale amministrativa di Aquila addì 11 luglio 1901, per la cancellazione dall'elenco delle strade comunali del tratto fra la nazionale n. 51 e la stazione ferroviaria di Alfedena-Scontrone ;

5.° la deliberazione 30 settembre 1899 del Consiglio provinciale di Campobasso, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa addì 19 novembre 1899, per la cancellazione dall'elenco delle strade provinciali del tratto della provinciale per Cajanello, fra il ponte Ravindola e l'innesto della strada comunale per la stazione di Roccaravindola ;

6.° la deliberazione 6 agosto 1899 del Consiglio comunale di Montaquila, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Campobasso addì 27 ottobre 1899, per la cancellazione dall'elenco delle strade comunali di quella d'accesso alla stazione ferroviaria di Roccaravindola ;

Sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ;

Udito il parere del Consiglio di Stato ;

Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, *interim* per i Lavori Pubblici ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Sono classificati nazionali e facenti parte della strada nazionale n. 51:

1.° il tratto della suddetta nazionale abbandonato, fra il ponte sul torrente Riaccio verso Solmona e l'innesto della strada comunale per la stazione di Pettorano sul Gizio;

2.° la strada comunale fra l'innesto col detto tratto nazionale abbandonato ed il piazzale della stazione ferroviaria di Pettorano sul Gizio;

3.° il tratto della strada provinciale Sangrina, fra l'innesto con la esistente nazionale n. 51 e l'incontro con la strada comunale per la stazione di Castel di Sangro ;

4.° la strada comunale fra l'incontro con la detta provinciale Sangrina ed il piazzale della stazione ferroviaria di Castel di Sangro ;

5.° la strada comunale fra l'innesto con la esistente nazionale n. 51 ed il piazzale della stazione ferroviaria di Alfedena-Scontrone ;

6.° il tratto della strada provinciale per Cajanello, dal ponte Ravindola all'incontro con la strada comunale per la stazione di Roccaravindola ;

7.° la strada comunale fra l'incontro con la detta provinciale per Cajanello ed il piazzale della stazione ferroviaria di Roccaravindola.

Art. 2.

I limiti della predetta strada nazionale n. 51, di cui all'elenco approvato col R. decreto 23 marzo 1884, n. 2197, sono conseguentemente determinati come segue: « Dal piazzale della stazione ferroviaria di Pettorano sul Gizio a quello della stazione ferroviaria di Castel del Sangro; dal piazzale della stazione ferroviaria di Alfedena-Scontrone a quello della stazione ferroviaria di Roccaravindola; dal ponte Zittola al ponte Titolo Giove e da questo al piazzale della stazione ferroviaria d'Isernia ».

Art. 3.

Sono cancellati dall'elenco delle strade provinciali di Aquila, il tratto della strada provinciale Sangrina, fra l'innesto con la esistente nazionale n. 51 e l'incontro con la strada comunale d'accesso alla stazione ferroviaria di Castel di Sangro; e dall'elenco delle strade provinciali di Campobasso il tratto della strada provinciale per Cajanello, dal ponte Ravindola all'innesto della strada comunale di accesso alla stazione ferroviaria di Roccaravindola.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

La Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti RR. decreti, sotto il numero a caduno preposto ed emanati :

Sulla proposta del Ministro dell'Interno :

N. LXXIII (Dato a Roma, il 20 marzo 1902), col quale l'Asilo infantile « Conte Zaverio Capris », di Cigliè, viene eretto in Ente morale e ne viene approvato lo Statuto organico.

» LXXIV (Dato a Roma, il 20 marzo 1902), col quale viene approvato il nuovo Statuto organico dell'Opera Pia « Nobili », amministrata dalla Congregazione di Carità di Pausula (Macerata) e viene approvata la trasformazione di uno dei posti di studio nel Seminario di Fermo in un posto di studio presso la Scuola d'arti e mestieri in Fermo.

» LXXV (Dato a Roma, il 20 marzo 1902), col quale il legato elemosiniero « Giuseppe Borghini » viene eretto in Ente morale, e sono concentrate nella Congregazione di Carità di Castiglione d'Ossola la Fondazione predetta e l'Opera Pia elemosiniera « Angela Piranda ».

» LXXVI (Dato a Roma, il 20 marzo 1902), col quale l'Ospedale civile di Petilia Policastro (Catanzaro), viene trasformato in ricovero di mendicità coll'ob-

bligo di fornire sussidi e medicinali agli infermi poveri a domicilio.

N. LXXVII (Dato a Roma, il 20 marzo 1902), col quale il patrimonio della Confraternita della SS. Trinità di Licata (Girgenti), viene trasformato a beneficio dell'Orfanotrofio del luogo.

Sulla proposta del Ministro della Guerra:

N. LXXVIII (Dato a Roma, il 9 marzo 1902), col quale si modificano le zone di servitù militare attorno la cinta di sicurezza di Spezia.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

AVVISO.

Il giorno 2 corrente in Casalbore, provincia di Avellino, ed il successivo giorno 3 in Orsara Bormida, provincia di Alessandria, è stato attivato al servizio pubblico un Ufficio telegrafico governativo, con orario limitato di giorno.

Roma, addì 7 aprile 1902.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Tesoro *(Portafoglio)*

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 9 aprile, in lire 102,34.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro *(Divisione Portafoglio)*.

8 aprile 1902.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati . .	5 % *lordo*	102,64 $^{7}/_{8}$	100,64 $^{7}/_{8}$
	4 $^{1}/_{2}$ % *netto*	110,05 $^{7}/_{8}$	108,93 $^{3}/_{8}$
	4 % *netto*	102,46 $^{1}/_{2}$	100,46 $^{1}/_{2}$
	3 % *lordo*	67,05	65,85

CONCORSI

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PEI LAVORI PUBBLICI

Visto il Regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei Lavori Pubblici, approvato con R. decreto 1° aprile 1900, n. 171;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso, per esami, a quattro posti di volontario nel personale di 1ª categoria nell'Amministrazione Centrale dei Lavori Pubblici.

Gli esami avranno luogo in Roma ed incomincieranno il giorno 21 maggio 1902.

Art. 2.

Chiunque intenda sottoporsi alla prova degli esami, dovrà fare pervenire al Ministero dei Lavori Pubblici (Segretariato Generale), non più tardi del giorno 1° maggio 1902, apposita domanda, in carta da bollo da L. 1,00, coi seguenti documenti, in forma autentica e debitamente legalizzati:

a) certificato del Sindaco del Comune d'origine, o atto di notorietà comprovante che il concorrente è cittadino italiano;

b) atto di nascita, da cui risulti che ha compiuto i 18 anni d'età e non oltrepassato i 30 alla data del presente decreto;

c) certificato di penalità, dal quale risulti che non ha perduto il diritto di elettorato politico ai termini degli articoli 96 97 e 98 della legge 28 marzo 1895, n. 83;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza;

e) certificato medico accertante che è di sana e robusta costituzione fisica;

f) il diploma di laurea in giurisprudenza, conseguita in una Università del Regno, oppure il diploma finale della Scuola di scienze sociali di Firenze. Non sono ammessi i titoli equipollenti.

I documenti di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, dovranno essere stesi su carta bollata da L. 0,50; quelli di cui alle lettere *c* e *d* dovranno inoltre essere di data non anteriore di due mesi alla data del presente.

Ai predetti documenti dovranno essere uniti gli attestati speciali sostenuti presso le Università o presso la Scuola sopradette ed eventualmente le prove degli studî speciali compiuti o dei lavori pubblicati.

Nella domanda dovrà essere altresì indicato il domicilio eletto del concorrente, per le comunicazioni che gli dovranno esser fatte dal Ministero.

Art. 3.

Non sono ammessi al concorso coloro che, per due volte in precedenti esperimenti, non abbiano conseguita l'idoneità.

Art. 4.

Spirato il termine per la presentazione delle domande, il Ministero farà pervenire ai concorrenti, le cui istanze saranno riconosciute ammissibili, l'invito a presentarsi agli esami.

Art. 5.

Le prove sono scritte ed orali. Le prove scritte sono quattro e si daranno in altrettanti giorni, nel periodo di otto ore per giorno.

La prova orale non durerà più di un'ora per ciascun concorrente.

Art. 6.

Il Ministero si riserva facoltà di nominare ai posti di volontario che, oltre ai quattro di cui al 1° articolo, si rendessero vacanti fino al 31 dicembre 1902 quei candidati che nella prova di esame avranno raggiunto 185 punti sul massimo di 250.

Art. 7.

I concorrenti dovranno, nella loro domanda di ammissione, dichiarare di assoggettarsi, per quanto concerne il loro diritto alla pensione, a quelle norme che, a modificazione delle vigenti, saranno per legge stabilite.

Art. 8.

Le materie sulle quali si svolgono gli esami sono le seguenti:

Esami scritti:

a) diritto amministrativo;

b) diritto civile ed elementi di procedura civile;

c) economia politica;

d) diritto costituzionale.

Oltre le materie sopraindicate, saranno argomento degli

Esami orali:

e) diritto commerciale;

f) diritto pubblico e privato internazionale;

g) scienza delle finanze;

h) nozioni di contabilità ed amministrazione del patrimonio dello Stato;

i) traduzione dal francese in italiano;

k) nozioni intorno alle principali leggi sulle materie che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici, escluse le ferrovie (Legge organica 20 marzo 1865, allegato *F*, sui Lavori Pubblici e Leggi successive — Legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità).

Roma, addì 4 aprile 1902.

Il Ministro
N. BALENZANO.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

In un articolo sulle notizie confuse e poco rassicuranti che giungono dalla penisola balcanica, il *Journal des Débats* dice che varie circostanze permettono di sperare che neppure quest'anno la tranquillità dell'Europa non verrà turbata in causa della Macedonia.

Innanzi tutto, scrive il giornale parigino, informazioni degne di fede sono concordi nell'affermare che le popolazioni bulgare della Macedonia non fanno causa comune con gli agitatori di professione, che sono gli agenti del Comitato bulgaro-macedone. Non intendiamo di dire che queste popolazioni abbiano cessato di sognare una grande Bulgaria che riunisse tutti i Bulgari sotto un solo Governo, o che esse abbiano rinunziato alle riforme che desiderano di ottenere dalla Turchia. Ma l'esperienza ha insegnato loro che, in caso di complicazioni, sono esse che ne soffrono le conseguenze e non le bande armate che facilmente, varcando il confine, si mettono al sicuro. Di qui la loro ripugnanza di partecipare all'agitazione.

A questa prima causa rassicurante bisogna aggiungerne un'altra, cioè a dire, le importanti misure che il Governo ottomano ha preso per una repressione eventuale. Esso ha mobilizzato 170 mila uomini, ciò che darà da pensare anche ai più esaltati. Ecco come si presenta la questione nell'interno dell'Impero.

Dal punto di vista esterno, cioè a dire, per ciò che riguarda l'atteggiamento delle Potenze interessate, la situazione è piuttosto favorevole al mantenimento dell'ordine. L'accordo austro-russo del 1897, relativo ai Balcani, si è manifestato nuovamente con un passo comune dei Governi di Pietroburgo e di Vienna, a Sofia, a Belgrado ed a Costantinopoli.

Si trattava, anzi tutto, di far comprendere al Governo di Sofia che nè la Russia, nè l'Austria approverebbero che esso favorisca l'agitazione bulgara in Macedonia, come si sospettava, e non senza un'apparenza di ragione, che facesse. Grazie a questi consigli, il Governo bulgaro nulla ha fatto ancora in favore degli insorti. Si dice, è vero, che il primo ministro bulgaro, sig. Daneff, che si trova presentemente a Pietroburgo si adoperi presso il Governo russo a favore dei Macedoni, ma è poco probabile che esso riceva incoraggiamenti.

Per quel che riguarda la Serbia, bisognò dare pure ad essa dei consigli di prudenza, poichè vi sono dei Serbi, anche nella Macedonia, ove l'idea di una grande Serbia può avere dei partigiani come li ha quelli di una grande Bulgaria.

Per quel che riguarda, infine, la Turchia, si trattava di farle comprendere che si approverebbero le misure di repressione contro gli insorti propriamente detti, ma che si attendeva che essa facesse rispettare le popolazioni pacifiche.

Bisogna dunque saper grado alla Russia ed all'Austria di essere intervenute in favore del mantenimento dell'ordine e sperare che i loro sforzi saranno coronati da successo. Non è che si voglia negare le simpatie ai Cristiani della Macedonia, ma dato che un incendio che scoppiasse in quell'angolo dell'Impero ottomano può mettere il fuoco a tutta l'Europa, questa ha bene il diritto di desiderare il mantenimento dell'ordine e di agire in conseguenza.

*
* *

Sui negoziati per la pace nell'Africa del Sud, si telegrafa da Kronstadt all'*Agenzia Reuter*, di Londra:

Quantunque Schalk-burger si trovi ora con Steijn, presso Delarey, le trattative non fecero grandi progressi. Le parti negoziatrici convennero che i delegati transwaaliani dovessero recarsi da Kronstadt in un altro punto, affinchè le trattative possano svolgersi più speditamente. Si dubita che Dewet si trovi presso Steijn.

*
* *

Sullo stesso argomento telegrafano da Amsterdam, 7 corrente:

Secondo notizie giunte qui dal teatro della guerra, l'iniziativa per le attuali trattative di pace non fu presa dal Governo del Transwaal. I delegati boeri in Europa asseriscono essere questo particolare di somma importanza, perchè esso fornisce la prova suffragata dai recenti dispacci, annuncianti ulteriori successi boeri, nonchè dalla ripresa della sollevazione degli *afrikanders* che non furono i Boeri ad implorare la pace e che anzi essi possono continuare ad esigere, come in passato, il riconoscimento dell'indipendenza delle due Repubbliche.

Il Governo inglese sa tutto questo ed a malgrado di ciò si risolvette ad avviare delle trattative; questo fa supporre che il Governo abbia dovuto obbedire ad un cenno Sovrano, che gli impone di fare più ampie concessioni. Nei prossimi giorni verrà permesso al Governo boero il libero uso del cavo telegrafico per mettersi di accordo con Krüger.

S. E. l'on. Zanardelli a Brescia

S. E. il Presidente del Consiglio, on. Zanardelli, accompagnato dal comm. Ciuffelli, arrivò ieri a Brescia alle ore 18,15 col diretto da Desenzano, dove si era recato in piroscafo da Maderno.

La tettoia e le adiacenze della stazione erano gremite di folla.

L'on. Zanardelli fu salutato dai senatori Valotti e Resti-Ferrari, dai deputati Gorio, Massimini, Pistoia e Castiglioni, mentre la folla lo applaudiva e la musica suonava la Marcia Reale.

Alle ore 19 l'on. Zanardelli si recò al Club Liberale, dove i soci gli offrirono un banchetto di 130 coperti.

Allo *champagne*, il deputato on. Gorio, presidente effettivo del Club Liberale, espresse con calda improvvisazione la gratitudine e l'affetto dei soci per l'intervento dell'on. Zanardelli, loro presidente onorario.

Alludendo alla recente crisi, che parve interrompere la politica liberale destinata a segnare un'orma profonda nella vita italiana, si felicitò del trionfo dei prin-

cipî così luminosamente impersonati in Giuseppe Zanardelli, e promettenti di lieto avvenire per la patria nostra.

Accennando poscia alla prossima lotta elettorale amministrativa a Brescia, trae conforto dalla presenza dell'on. Zanardelli che evoca i più nobili ricordi cittadini ed i più alti sentimenti di civile concordia.

S. E. l'on. Zanardelli, salutato da vivissima ovazione, prese indi la parola e cominciò dal ringraziare l'amico Gorio dei sentimenti che gli espresse e prosegui:

« Non potevo attendermi meno dalla sua amicizia, che data da antico tempo. Non farò un discorso politico. Qui tornando aveva la certezza di trovare, se non le stesse persone, gli stessi affetti che sempre mi accolsero. E a questo punto, se mi è lecito di dire una parola di politica, dirò che quando si è sempre seguita la stessa fede, quando si sia sempre combattuto per lo stesso ideale di Monarchia liberale, dopo tanti anni di cammino, fa bene al cuore potersi compiacere della serbata fede fra amici che rappresentano la serbata devozione; ed è facile e caro ritrovare la serenità d'animo e la tranquillità di coscienza di fronte all'avvenire.

« L'amico Gorio parlò delle trepidazioni degli amici nella recente crisi. Sarò da voi creduto se dirò che avrei voluto che quella crisi mi avesse ridato alla pace ed al riposo cui si ha diritto dopo tanti anni di lavoro. Ma credei che il dovere m'imponesse di accettare il nuovo mandato; ed è più facile vincere quando di fronte agli avversari ci si può dimostrare al possesso di quella serenità d'animo che permette di tranquillamente discendere dal potere.

« Augura vittoria nella lotta amministrativa di Brescia e spera che essa varrà a restituire Brescia alle sue antiche tradizioni, che fecero onorevole il nome della città ed è un'evocazione di memorie e di sentimenti di abnegazione e di concordia, senza cui non vi ha popolo nè forte, nè felice.

« Beve all'avvenire di Brescia ».

Le parole dell'on. Zanardelli furono applauditissime.

S. E. l'on. Presidente del Consiglio anche nel rimanente della serata fu festeggiatissimo e si trattenne nelle sale del Club fino alle ore 23.

Questa sera l'on. Zanardelli partirà per Roma, ove arriverà domattina.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. A. R. il Duca degli Abruzzi, proveniente da Genova, giunse ieri a Spezia in automobile e si recò a visitare l'arsenale, dove fu ossequiato dal comandante in capo ed accompagnato nella Sua visita dall'ammiraglio Annovazzi e dal Suo aiutante Lubelli.

Ieri sera riparti per Genova, anche in automobile, accompagnato dal Suo ufficiale d'ordinanza.

Ringraziamenti imperiali. — L'*Agenzia Stefani* ha da Vienna, 8:

« S. M. l'Imperatore ha diretto a S. M. il Re d'Italia un caldo telegramma di ringraziamento per l'accoglienza cordiale fatta all'ammiraglio Rippert ed agli ufficiali della squadra austro-ungarica ».

S. E. il Ministro delle Poste e Telegrafi, on. Galimberti, giunse ieri a Cuneo per assistere la sua vecchia madre, gravemente inferma.

Il pellegrinaggio a Caprera. — Si è costituito in Roma un Comitato nazionale per il pellegrinaggio a Caprera il 2 giugno, anniversario della morte di Garibaldi.

Vennero nominati: presidente onorario, S. E. l'on. Zanardelli; vice presidenti, gli onorevoli Cadolini, Prospero Colonna, sindaco di Roma, Felice Borghese, presidente della Deputazione provinciale, il sindaco di Nizza.

A presidente effettivo fu acclamato l'on. Pais-Serra; a vice presidenti, i colonnelli Elia, Silvestri, Galletti e Mereu; segretario generale, Americo Dubois; segretario della presidenza, il dott. Grottanelli.

Sono state formate quattro Commissioni pel disbrigo dei lavori.

A tutti i reduci ed ai patriottici sodalizi sarà accordato dalle Società ferroviarie e di navigazione il ribasso del 75 per cento.

All'Associazione della Stampa. — Si rammenta che sabato 12 corrente, alle ore 21 1/2, avrà luogo all'Associazione della Stampa la già annunziata conferenza del conte Almerigo da Schio sul tema: « Le possibilità in aereonautica ».

Un biglietto d'invito, valevole per una sola persona, potranno ottenere tutti quei soci che personalmente od a mezzo di lettera ne faranno richiesta alla segreteria, da giovedì mattina a tutto il venerdì sera alle 20.

Commemorazione. — Ieri, a Montebello, venne commemorato, solennemente, il cinquantaquattresimo anniversario della gloriosa giornata. Intervennero le Associazioni militari di Vicenza, Padova e Schio, numerosi sodalizi operai, rappresentanze universitarie.

Presso il monumento ai caduti pronunziò un discorso l'on. Alessio.

Marina militare. — Il giorno 23 corrente, con solennità e numerosi inviti, sarà varata, nell'arsenale di Venezia, la nuova corazzata *Francesco Ferruccio*.

La R. nave *Aretusa* è giunta ieri l'altro a Pacos.

Congresso della Stampa medica. — A Monaco venne ieri aperta la conferenza internazionale della Stampa medica, che ha per scopo di creare un sindacato internazionale della Stampa medica.

Vi sarà una rappresentazione di gala al Casino di Montecarlo in onore dei congressisti.

Marina mercantile. — Ieri l'altro il piroscafo *Amerigo Vespucci*, della N. G. I., da Suez proseguì per Massaua, ed il piroscafo *Savoia*, della Veloce, giunse a Montevideo. Ieri i piroscafi *Miguel Jover* e *Jover Serra*, della C. G., da Barcellona proseguirono il primo pel Plata ed il secondo per Genova; il piroscafo *Città di Genova*, della Veloce, giunse a New-York.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

LONDRA, 8. — Il generale lord Kitchener telegrafa che dal 31 marzo i Boeri ebbero le seguenti perdite: 17 morti, 6 feriti e 107 prigionieri; 31 si sono sottomessi.

Dal 1° corrente ad oggi i Boeri ebbero almeno 30 morti ed 80 feriti.

Le perdite degli Inglesi, durante lo stesso periodo, furono di 70 morti in combattimento e 125 morti in seguito a malattie, nonchè 286 feriti e 6 scomparsi.

MADRID, 7 (Ritardato). — *Camera dei deputati.* — Silvela, parlando dell'ultima crisi ministeriale, dichiara che il suo partito non permetterà alcun attentato ai grandi principî conservatori.

Il presidente del Consiglio, Sagasta, rispondendo ad analoga interrogazione, giustifica le modificazioni fatte al Gabinetto con le difficoltà risultanti dalla riforma finanziaria, e termina, fra vivi applausi, con una perorazione in senso democratico.

WILHELMSTADT, 8. — Le truppe venezuelane subirono una nuova sconfitta il 4 corrente, presso El Pilar.

I rivoluzionari assediano parecchie città e sono padroni di Tucacas e di Barquisimeto.

COSTANTINOPOLI, 8. — Le notizie da Belgrado, pubblicate a Berlino circa la situazione nella Macedonia, sono molto esagerate.

Gli incidenti avvenuti in Albania ed in Macedonia non hanno alcuna connessione fra loro e non rivestono carattere minaccioso.

Finora soltanto quattro bande bulgare comparvero in Macedonia, e vennero disperse dalle truppe turche.

LONDRA, 8. — I giornali hanno da Tripoli che le tribù dell'interno accettano la riforma fiscale, che fu la causa dell'invio di truppe nell'interno.

VIENNA, 8. — *Camera dei deputati* — La Camera ha ripreso oggi i suoi lavori ed ha continuato, senza incidenti, la discussione del bilancio.

VENEZIA, 8. — Col treno delle ore 14, è partito direttamente per Berlino il Cancelliere germanico, conte di Bülow.

Lo accompagnerà fino a Bolzano il fratello Alfredo.

BERLINO, 8. — La Commissione doganale ha ripreso oggi i suoi lavori.

Erano presenti il ministro dell'interno, conte di Posadowski, ed il ministro del tesoro, Thielmann.

La Commissione prese in esame le voci 44 e 178, che fissano un dazio di 15 marchi per le uve fresche, di 24 marchi per le uve pigiate fermentate, di 24 marchi pure per i vini ed i mosti in fusti o in vagoni-serbatoi, della forza alcoolica di 14 gradi, di 30 marchi per quelli della forza alcoolica fino a 20 gradi, e di 160 marchi per quelli che hanno un grado alcoolico superiore a 20.

Furono presentate otto mozioni, le quali tendono ad aumentare o diminuire o togliere i dazi sulle uve ed a diminuire quelli sui vini.

Durante la discussione, Wangenheim, agrario, svolse un emendamento che tende a colpire le uve fresche, dal principio di giugno alla fine di ottobre, di un dazio di 20 marchi, e di 150 marchi negli altri mesi ed a colpire i mosti con un dazio di 30 marchi.

L'emendamento tende a colpire soprattutto le uve spedite a mezzo di pacchi postali.

Mueller Sagan, del partito liberale popolare, propose invece la franchigia per le uve spedite in pacchi postali e dichiarò che l'importazione dei vini da taglio è necessaria alla Germania

Antrick, socialista, propose pure la franchigia per le uve ed i vini, dicendo che il commercio dei vini deve essere protetto e che bisogna agevolare il commercio dei vini italiani, perchè l'Italia è una buona cliente pei prodotti dell'industria tedesca.

Dopo viva discussione, la Commissione doganale deliberò di mantenere l'emendamento presentato da Wollemborn, del Centro, il quale fissa a 20 marchi il dazio sulle uve fresche.

La Commissione decise, inoltre, di mantenere a 24 marchi il dazio sui mosti, secondo il progetto della tariffa.

Infine la Commissione approvò la voce 178, che riguarda i vini, mantenendo il testo del progetto presentato dal Governo.

BERLINO, 8. — Durante la discussione avvenuta oggi, in seno alla Commissione doganale, Wollemborn chiese di fissare a 20 marchi il dazio sulle uve fresche, dicendo che i vini rossi tedeschi non hanno bisogno di essere tagliati.

Crueger disse che bisognerebbe piuttosto mantenere le antiche tariffe.

Blankenhorn chiese che lo Stato protegga i viticultori tedeschi; non si deve gettarsi così in braccio all'Italia.

Il ministro dell'interno, Posadowski, dichiarò che non bisogna con tariffe troppo elevate aumentare le difficoltà dei negoziati in vista dei futuri trattati di commercio, e chiese che la Commissione adotti il progetto del Governo. Soggiunse che il Governo, con dazi troppo elevati, si troverebbe in condizioni difficili verso gli Stati esteri che non prenderebbero sul serio le tariffe doganali tedesche.

Dopo il discorso del ministro, la Commissione approvò la voce 45 del progetto governativo.

BISERTA, 8. — Lo sciopero dei minatori continua. I cantieri del Genio sono occupati militarmente.

Stamane gli scioperanti si riunirono in via Mateur e tentarono d'impedire la ripresa dei lavori.

Furono fatti quattro arresti. Pattuglie circolano per le vie.

TUNISI, 8. — Le ultime notizie da Biserta recano che lo sciopero dei muratori è in via d'accomodamento.

Una parte degli operai ha ripreso il lavoro.

Qualche gruppo di scioperanti circola ancora per le vie. Gli impresari si riuniranno oggi per esaminare la questione delle ore di lavoro,

LONDRA, 8. — Lord Kimberley é morto nel pomeriggio.

BERLINO, 8. — La Commissione doganale ha approvato, secondo la tariffa proposta dal Governo, la voce N. 45 che fissa un dazio di quattro marchi sulle noci, un dazio di 8 marchi sulle pesche e sulle albicocche, ed ammette l'introduzione in franchigia dei frutti aventi nocciolo, oppure semi che non sono classificati in altre voci del progetto.

La Commissione ha quindi stabilito un dazio di 2 marchi e mezzo sulle mele, sulle pere e sulle cotogne non imballate e di 10 marchi se questi frutti saranno imballati. Dal 1° ottobre al 15 novembre tali specie di frutta godranno la franchigie, purchè non sieno imballati.

La Commissione ha deciso d'imporre un dazio di 6 marchi sulle prugne e sulle ciliege e di 20 marchi sulle fragole.

Il seguito della discussione fu rinviato a domani.

VIENNA, 8. — *Camera dei deputati.* — Si discute il bilancio dell'istruzione.

Hofman Vellenhof attacca alcuni piccoli gruppi ed il ministro Pietak, che il 21 marzo votarono contro la mozione Stuergkh, proponente l'abolizione del ginnasio sloveno di Cilli. Dichiara indi che il partito del popolo tedesco voterà contro il bilancio e persisterà nella sua viva opposizione, finchè non avrà soddisfazione per quanto è avvenuto in passato e garanzie che nell'avvenire gli interessi tedeschi non saranno in verun modo menomati.

Il presidente del Consiglio, dott. De Koerber, riconosce che il Governo può influire in qualche misura sul voto della Camera, ma trattandosi che nè i partiti tedeschi nè quelli slavi costituiscono una maggioranza sempre compatta, alcuni gruppi rimangono ognora arbitri nelle votazioni, sicchè le passioni dei partiti nazionali paralizzano l'influenza del Governo e li rendono intolleranti contro tutti coloro che appartengono ad altra nazionalità.

È per questo che la pace fra le varie nazionalità non può essere raggiunta che mediante un compromesso fra i grandi partiti nazionali. Autorizzate il Governo ad intavolare trattative per tale compromesso, ed un voto come quello del 21 marzo scorso sarà evitato per sempre.

Il presidente del Consiglio soggiunse che sarà necessario, mediante un compromesso, togliere alla questione del ginnasio di Cilli il suo carattere pericoloso.

Il Governo è seriamente risoluto a prestare il suo concorso. Esso non abbandonerà le linee del suo programma, nè ciò intese fare il ministro Pientak col suo voto del 21 marzo.

La prosperità dell'Austria non può essere ottenuta che mediante lo spirito di conciliazione delle nazionalità che la compongono.

Il discorso del presidente del Consiglio, De Koerber, è stato interrotto in parecchi punti dalle proteste della Sinistra. La chiusa è stata accolta da vivi applausi.

LONDRA, 8. — *Camera dei comuni.* — Il primo lord della tesoreria, Belfour, annuncia che il cancelliere dello scacchiere, sir H. Hicks Beach, presenterà il bilancio nella seduta di giovedì prossimo.

Balfour, rispondendo ad analoga interrogazione, dichiara di non poter nulla comunicare circa i negoziati per la pace nell'Africa del Sud.

BRUXELLES, 8.— *Camera dei rappresentanti.* — Il presidente del Consiglio, conte de Smet de Naeyer, propone che venga posto

all'ordine del giorno il bilancio degli affari esteri, il progetto di legge che aumenta il numero dei senatori e dei deputati, e quello relativo al debito pubblico.

La discussione della proposta per la revisione della Costituzione è stabilita per la prossima settimana.

ALESSANDRIA D'EGITTO, 8. — Sono stati segnalati ad Eltor 19 casi di colera con 14 decessi.

BUDAPEST, 8. — *Camera dei deputati.* — La seduta ha luogo a porte chiuse.

Rakoosky domanda che venga comunicato il testo della convenzione relativa alla conversione del prestito in rendita in corone.

Egli soggiunge: « Si dice che la cassa del partito liberale profitterebbe di questa convenzione ».

Il ministro delle finanze, dott. Lukacs, ed il presidente del Consiglio, Coloman Szell, respingono energicamente l'accusa, e dichiarano che la comunicazione del testo della convenzione non sarebbe nell'interesse dello Stato, nè è d'altronde consuetudine di presentare tali convenzioni.

BRUXELLES, 9. — La questione del suffragio universale provoca viva agitazione in tutto il Belgio.

A Bruxells, Gand e La Louvière vi furono conflitti con la polizia che voleva sciogliere le dimostrazioni.

Vi sono sei feriti.

KINGSTOWN (GIAMAICA), 8. — A Montego Bay, dove avvennero disordini negli scorsi giorni, la tranquillità è stata ora ristabilita. Tuttavia il Governo vi manterrà una forza importante.

MADRID, 9. — Una cartuccia di dinamite è scoppiata in un convento di Andujar.

I danni materiali sono rilevanti.

PECHINO, 9. — Il ministro di Russia, il principe Cing e Onang-Onen-Ciao hanno firmato ieri la convenzione russo-chinese per la Manciuria.

La convenzione dovrà essere ratificata entro tre mesi.

COSTANTINOPOLI, 9. — L'ordine è stato ristabilito a Novi Bazar.

La voce corsa della mobilizzazione dei Redif è insussistente.

Secondo il parere dei circoli diplomatici e militari competenti, la situazione nella Macedonia non è peggiorata.

Le notizie pubblicate in proposito dai giornali sono esagerate. Una insurrezione totale o parziale non è da temersi.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

dell'8 aprile 1902

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri . . . . 50,60.

Barometro a mezzodì	755,4.
Umidità relativa a mezzodì	29.
Vento a mezzodì	N forte.
Cielo	sereno.
Termometro centigrado	Massimo 19°,4.
	Minimo 9°,7.
Pioggia in 24 ore	0,0.

Li 8 aprile 1902.

In Europa: pressione massima di 769 sul Belgio, minima di 754 sulla Russia meridionale e su Malta.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso fino a 3 mm. all'estremo S e Sicilia, salito altrove fino a 9 mm. sul Veneto; temperatura leggermente aumentata in Sicilia, diminuita altrove; venti forti settentrionali in Val Padana, Romagna, Marche; pioggiarelle al Centro, S e Sicilia.

Stamane: cielo quasi sereno sull'alta Italia e Sardegna, vario al Centro, nuvoloso altrove; qualche pioggia all'estremo S e Sicilia, venti moderati o forti settentrionali; mare mosso o agitato lungo le coste meridionali e marcheggiane.

La depressione che ieri occupava l'alto Adriatico è passata rapidamente a S; Catania 754; il massimo barometrico è di 765 lungo la Catena Alpina.

Probabilità: venti settentrionali, deboli o moderati sull'alta Italia e Sardegna, moderati o forti altrove; cielo vario all'estremo S e Sicilia con qualche pioggia, sereno o poco nuvoloso altrove; mare alquanto agitato lungo le coste meridionali.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, li 8 aprile 1902.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA nelle 24 ore precedenti	
			Massima	Minima
Porto Maurizio	$^3/_4$ coperto	legg. mosso	18 5	11 5
Genova	$^3/_4$ coperto	calmo	14 2	12 7
Massa Carrara	$^1/_2$ coperto	calmo	13 5	11 9
Cuneo	coperto	—	16 6	9 1
Torino	$^3/_4$ coperto	—	15 9	9 6
Alessandria	$^1/_2$ coperto	—	18 6	11 0
Novara	sereno	—	17 0	9 9
Domodossola	sereno	—	16 1	9 9
Pavia	sereno	—	20 1	11 3
Milano	sereno	—	18 8	11 0
Sondrio	sereno	—	21 6	8 6
Bergamo	sereno	—	16 5	10 5
Brescia	serono	—	18 1	12 2
Cremona	sereno	—	19 1	11 9
Mantova	sereno	—	19 0	12 0
Verona	sereno	—	18 7	11 9
Belluno	coperto	—	15 8	10 2
Udine	coperto	—	16 4	10 8
Treviso	$^3/_4$ coperto	—	17 7	12 0
Venezia	coperto	calmo	17 6	12 2
Padova	nebbioso	—	17 1	11 2
Rovigo	$^3/_4$ coperto	—	14 0	11 5
Piacenza	$^1/_4$ coperto	—	18 5	11 9
Parma	$^1/_2$ coperto	—	19 3	10 6
Reggio Emilia	$^1/_2$ coperto	—	12 2	—
Modena	$^3/_4$ coperto	—	19 9	11 0
Ferrara	$^3/_4$ coperto	—	18 6	10 7
Bologna	$^3/_4$ coperto	—	19 2	11 7
Ravenna	coperto	—	20 0	8 0
Forlì	$^3/_4$ coperto	—	20 2	8 0
Pesaro	$^1/_2$ coperto	calmo	18 0	7 0
Ancona	$^1/_2$ coperto	calmo	18 0	11 0
Urbino	coperto	—	16 0	10 5
Macerata	$^1/_2$ coperto	—	19 2	12 9
Ascoli Piceno	coperto	—	20 0	10 0
Perugia	$^3/_4$ coperto	—	19 8	10 2
Camerino	coperto	—	22 9	9 8
Lucca	coperto	—	20 8	11 9
Pisa	coperto	—	19 2	11 4
Livorno	$^3/_4$ coperto	calmo	18 5	12 2
Firenze	coperto	—	20 2	9 8
Arezzo	coperto	—	19 2	10 0
Siena	coperto	—	19 0	9 0
Grosseto	coperto	—	19 0	9 0
Roma	coperto	—	21 0	12 9
Teramo	coperto	—	21 0	10 0
Chieti	piovoso	—	17 0	10 0
Aquila	coperto	—	2 9	7 7
Agnone	coperto	—	20 7	7 8
Foggia	nebbioso	—	22 0	8 0
Bari	nebbioso	calmo	15 8	9 0
Lecce	coperto	—	20 6	10 2
Caserta	coperto	—	17 3	12 9
Napoli	coperto	calmo	16 5	12 6
Benevento	coperto	—	21 6	12 3
Avellino	coperto	—	—	—
Caggiano	coperto	—	16 1	8 0
Potenza	coperto	—	19 4	7 1
Cosenza	$^3/_4$ coperto	—	21 0	11 0
Tiriolo	$^3/_4$ coperto	—	20 0	1 2
Reggio Calabria	coperto	calmo	18 2	14 1
Trapani	coperto	calmo	16 8	12 9
Palermo	piovoso	legg. mosso	20 9	9 2
Girgenti	coperto	calmo	22 0	11 0
Caltanissetta	coperto	—	24 0	11 8
Messina	coperto	calmo	17 4	13 7
Catania	coperto	calmo	19 1	11 8
Siracusa	$^3/_4$ coperto	calmo	18 4	12 4
Cagliari	coperto	calmo	23 2	9 5
Sassari	coperto	—	19 2	11 9

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate. Raffaele Tumino, *Gerente responsabile.*